

Modello di
Organizzazione, Gestione
e Controllo ex Decreto
Legislativo dell'8 giugno
2001 n. 231



Approvato in data 25/11/2024

Sommario

PARTE GENERALE	- 4 -
CAPITOLO 1 PREMESSE	- 5 -
CAPITOLO 2 IL MODELLO EURO.PA SERVICE SRL	- 17 -
CAPITOLO 3 ATTIVITA' SENSIBILI DI EURO.PA SERVICE SRL	- 20 -
CAPITOLO 4 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)	- 23 -
CAPITOLO 5 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	- 31 -
CAPITOLO 6 SISTEMA SANZIONATORIO	- 33 -
PARTE SPECIALE – A –	- 37 -
REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	- 37 -
1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	- 38 -
2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE	- 40 -
3. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	- 46 -
4. REGOLE GENERALI	- 55 -
5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 59 -
6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 60 -
PARTE SPECIALE – B –	- 61 -
REATI SOCIETARI	- 61 -
1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE	- 62 -
2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI	- 68 -
3. REGOLE GENERALI	- 73 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 75 -
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 76 -
PARTE SPECIALE - C –	- 77 -
REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	- 77 -
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.25 septies del Decreto)	- 78 -
2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI	- 78 -
3. REGOLE GENERALI	- 80 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 82 -
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 83 -
PARTE SPECIALE - D –	- 84 -
REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA	- 84 -
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO (art. 25-octies del DECRETO)	- 85 -
2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO	- 89 -
3. REGOLE GENERALI	- 91 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 93 -
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 93 -

PARTE SPECIALE – E –	- 94 -
REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI	- 94 -
1. LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)	- 95 -
2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI	- 99 -
3. REGOLE GENERALI	- 102 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 103 -
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 106 -
PARTE SPECIALE - F –	- 107 -
DELITTI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE	- 107 -
1. LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 nonies del Decreto)	- 108 -
2. ATTIVITA' SENSIBILI	- 109 -
3. REGOLE GENERALI	- 111 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 112 -
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 113 -
PARTE SPECIALE - G –	- 114 -
IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI	- 114 -
1. LE FATTISPECIE DEI REATI PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI (Art. 25 duodecims del Decreto)	- 115 -
2. AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI	- 116 -
3. REGOLE GENERALI	- 116 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 118 -
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 119 -
PARTE SPECIALE - H –	- 120 -
REATI TRIBUTARI	- 120 -
1. LE FATTISPECIE REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies)	- 121 -
2. ATTIVITA' SENSIBILI	- 124 -
3. REGOLE GENERALI	- 126 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 127 -
5. I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 127 -
SPECIALE - I –	- 128 -
REATI CONTRO L'AMBIENTE	- 128 -
1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE	- 129 -
2. LE ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI	- 138 -
3. REGOLE GENERALI	- 139 -
4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 140 -
5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 141 -
PARTE SPECIALE - L –	- 142 -
PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	- 142 -
1. PREMESSA	- 143 -
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	- 143 -

3	DISPOSIZIONI PRESCRITTIVE	- 145 -
4	AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI	- 145 -
5	REGOLE GENERALI	- 145 -
6	PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI	- 146 -
7	CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	- 146 -

PARTE GENERALE



CAPITOLO 1 PREMESSE

1.1 DEFINIZIONI

- Attività Sensibili": le attività di EURO.PA SERVICE SRL nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.
- "CCNL": i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro adottati da EURO.PA SERVICE SRL e, attualmente in vigore ed applicati.
- " Collaboratori Esterni": tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire: i Consulenti, i Partner, i Fornitori
- "Decreto Sicurezza": il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.
- "Destinatari": gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.
- "Dipendenti": i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con EURO.PA SERVICE SRL, ivi compresi i dirigenti.
- "D.Lgs. 231/2001" o il "Decreto": il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.
- Enti: società, consorzi, associazioni, ecc.
- "Linee Guida": le Linee Guida adottate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 231/2001.
- "Modello" o "Modelli": il modello o i modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001.
- "Organismo di Vigilanza" o "OdV": l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- "Operazione Sensibile": operazione o atto che si colloca nell'ambito delle Attività Sensibili.
- "Organi Sociali": il Consiglio di amministrazione, il Sindaco Unico di EURO.PA SERVICE SRL ed i suoi membri.
- "P.A.": la pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della pubblica amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio).
- "Partner": le controparti contrattuali di EURO.PA SERVICE SRL, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la Società nell'ambito delle Attività Sensibili.
- "Reati": le fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001, anche a seguito di sue successive modificazioni ed integrazioni.
- "Società": **EURO.PA SERVICE SRL con sede legale in via Bissolati, 24 – 20025 Legnano.**

1.2 IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

In data 4 luglio 2001 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 – emanato in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 nonché pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 - che ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali, alla quale l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione del 26 maggio 1997, anch'essa firmata a Bruxelles, sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Tale Decreto introduce le disposizioni normative concernenti la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione delle società stesse o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo delle società medesime;
- da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere le società, pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati specificamente indicati, alla responsabilità penale della persona fisica si aggiunge anche la responsabilità "amministrativa" della società.

Dal punto di vista sanzionatorio, a fronte degli illeciti commessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; nelle ipotesi più gravi è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di stipulare contratti con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, sono contemplati - ad oggi -

- I. i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25);
- II. i reati informatici e il trattamento illecito di dati (art. 24 bis);
- III. i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);

- IV. Concussione, induzione indebita a dare o promettere altre utilità e Corruzione (Art. 25)
- V. i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);
- VI. i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- VII. alcune fattispecie di reati societari (art. 25 ter);
- VIII. i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);
- IX. i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- X. i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- XI. i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies), Art. 187 quinquies tuf;
- XII. i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies);
- XIII. i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25 octies);
- XIV. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies 1)
- XV. i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies);
- XVI. i reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- XVII. i reati ambientali (art. 25 undecies);
- XVIII. l'impiego di lavoratori irregolari (art. 25 duodecies);
- XIX. i reati di xenofobia e razzismo (art. 25 terdecies);
- XX. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco (art. 25 quaterdecis)
- XXI. Reati Tributarî (Art. 25-quinquesdecies)
- XXII. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
- XXIII. Delitti contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies
- XXIV. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - Art. 25-duodevices
- XXV. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)¹
- XXVI. Reati transnazionali (L. n. 146/2006)²

Di seguito l'indicazione dei reati che saranno trattati ai fini della predisposizione del presente Modello; anticipando che **appaiono solo astrattamente e non concretamente realizzabili i seguenti reati:**

- i reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);
- i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater);

¹ [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

² Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale

- i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater 1);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25 octies 1)
- i reati per induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies);
- i reati di xenofobia e razzismo (art. 25 terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco (art. 25 quaterdecies)
- Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies)
- Delitti contro il patrimonio culturale Art. 25-septiesdecies
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici - Art. 25-duodecimes
- Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013)³
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006)⁴.

- Reati contro la P.A.

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)
- ✓ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.) [modificato dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)
- ✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
- ✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- ✓ Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020]
- ✓ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L.23/12/1986, n. 898) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];
- ✓ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023];
- ✓ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023].
- ✓ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

³ [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]

⁴ Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale

- ✓ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- ✓ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- ✓ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- ✓ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- ✓ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019 e dalla L. 112/2024];
- ✓ Peculato (limitatamente al primo comma) (art.314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];
- ✓ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];
- ✓ Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 112/2024].

- Reati societari

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- ✓ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- ✓ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- ✓ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- ✓ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- ✓ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- ✓ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

- ✓ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]
- ✓ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- ✓ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- ✓ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- ✓ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- ✓ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- ✓ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- ✓ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023].
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- ✓ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

- Reati di riciclaggio

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ✓ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
- ✓ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

- Reati informatici

- ✓ Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- ✓ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- ✓ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- ✓ Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

- ✓ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
 - ✓ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
 - ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
 - ✓ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
 - ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
 - ✓ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
 - ✓ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
 - ✓ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).
- *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- ✓ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)
- ✓ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)
- ✓ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)
- ✓ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941)

- ✓ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)
- ✓ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)

- Reati Ambientali

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- ✓ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- ✓ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- ✓ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- ✓ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- ✓ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- ✓ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- ✓ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)

- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)
 - ✓ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
 - ✓ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
 - ✓ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
 - ✓ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)
 - ✓ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)
 - ✓ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).
- Reati per l'impiego di lavoratori irregolari

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

- Reati tributari

Si tratta dei seguenti reati:

- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- ✓ dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- ✓ emissione di fatture per operazioni inesistenti;
- ✓ occultamento o distruzione di documenti contabili;
- ✓ sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- ✓ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];
- ✓ Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];

- ✓ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020].

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D. Lgs. 231/2001.

1.3 PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità qualora la società dimostri che:

- a)** l'organo dirigente della società abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di Organizzazione e Gestione idonei a prevenire i reati e gli illeciti della specie di quello verificatosi;
- b)** il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare che il loro aggiornamento sia stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c)** che le persone che hanno commesso i Reati e gli illeciti hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli;
- d)** non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b.

I suddetti Modelli devono rispondere alle seguenti esigenze:

- ✓ individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati e gli illeciti;
- ✓ prevedere specifici protocolli (i.e. procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai Reati da prevenire;
- ✓ individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- ✓ prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- ✓ introdurre un sistema disciplinare privato idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.4 LINEE GUIDA EMANATE DALL'ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA

L'art. 6 del Decreto dispone che i Modelli di Organizzazione e di Gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Alla luce di quanto sopra, EURO.PA SERVICE SRL, nella predisposizione del presente documento, ha tenuto conto delle Linee Guida predisposte da Confindustria.

Resta inteso che eventuali divergenze del Modello adottato da EURO.PA SERVICE SRL rispetto a talune specifiche indicazioni di cui alle Linee Guida, non ne inficiano la correttezza di fondo e la validità. Tali Linee Guida, infatti per loro natura, hanno carattere generale, laddove il Modello deve essere predisposto con riferimento alla realtà concreta di EURO.PA SERVICE SRL.

I punti fondamentali che le Linee Guida individuano nella costruzione dei Modelli possono essere così sintetizzati e schematizzati:

- ✓ individuazione delle **Aree di Rischio**, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal Decreto
- ✓ obblighi di informazione dell'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare l'attività di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello
- ✓ predisposizione di un sistema di controllo interno ragionevolmente in grado di prevenire o ridurre il rischio di commissione dei Reati attraverso l'adozione di appositi protocolli. Tale sistema di controllo è organizzato rispettando le seguenti caratteristiche:
 - efficacia ed efficienza dei processi aziendali e delle operazioni gestionali;
 - adeguato controllo dei rischi;
 - attendibilità ed integrità delle informazioni aziendali – contabili e gestionali dirette sia verso terzi sia all'interno;
 - salvaguardia del patrimonio;
 - conformità dell'attività dell'impresa alla normativa vigente e alle direttive e procedure aziendali.

In particolare, le componenti più rilevanti del sistema di controllo interno possono essere indicate nei seguenti strumenti:

- ✓ codici di comportamento;
- ✓ sistema organizzativo, procedure manuali ed informatiche;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma;
- ✓ sistemi di gestione e monitoraggio;
- ✓ comunicazione e coinvolgimento del personale;
- ✓ formazione del personale;
- ✓ meccanismi disciplinari.

Le componenti del sistema di controllo interno devono pertanto essere informate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);

- ✓ applicazione di regole e criteri improntate a principi di trasparenza;
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole e delle procedure previste dal Modello;
- ✓ individuazione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza, riassumibili come segue:
 - autonomia e indipendenza;
 - Professionalità;
 - continuità di azione;
 - assenza di cause di incompatibilità, di conflitti di interesse o rapporti di parentela con gli organi di vertice.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

CAPITOLO 2 IL MODELLO EURO.PA SERVICE SRL

2.1 LE PRINCIPALI AREE DI OPERATIVITÀ AZIENDALE E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI EURO.PA SERVICE SRL

EURO.PA Service Srl società interamente controllata dalla pubblica amministrazione per mezzo dei Comuni Soci che vantano diritti su quote sociali. La Società ha per oggetto sociale lo svolgimento di una serie di servizi strumentali a favore di quest'ultimi. Alla luce delle seguenti caratteristiche la società EURO.PA Service Srl può essere definita società in house:

- a) il capitale sociale fa capo ad una pluralità di soci identificati come "enti pubblici";
- b) la prevalente destinazione dell'attività in favore degli enti partecipanti alla società;
- c) attraverso l'esercizio del "controllo analogo" gli enti pubblici hanno statutariamente il potere di dettare le linee strategiche e le scelte operative;

Le attività prevalenti descritte nel certificato camerale sono:

- ✓ Gestione per conto dei comuni dei servizi di calore e videosorveglianza,
- ✓ Servizi di manutenzione di immobili e di strade, segnaletica orizzontale, verticale e semaforica,
- ✓ Spazzamento neve e reperibilità pubblica incolumità,
- ✓ Servizi di pulizia e custodia edifici pubblici,
- ✓ Servizi Cimiteriali,
- ✓ Servizi amministrativi accessori,
- ✓ Servizi di custodia e pulizia,
- ✓ Servizi cimiteriali,
- ✓ Gestione delle piscine affidate in concessione.

Quanto alla struttura aziendale di EURO.PA SERVICE SRL si rinvia **all'organigramma aziendale** aggiornato, pubblicato sul sito istituzionale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree e delle relative funzioni.

2.2 FUNZIONE PRINCIPI DEL MODELLO

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volte a prevenire la commissione dei Reati e degli illeciti.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree di Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- ✓ determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di EURO.PA SERVICE SRL, soprattutto nelle medesime Aree di Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso

di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL:

- ✓ confermare che i comportamenti illeciti sono condannati da EURO.PA SERVICE SRL sia in virtù delle disposizioni di legge sia a fronte dei principi etico sociali a cui s'ispira nell'espletamento della propria missione aziendale;
- ✓ consentire a EURO.PA SERVICE SRL, grazie ad un'azione di monitoraggio, sulle Aree di Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei Reati e degli Illeciti;
- ✓ il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- ✓ la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione ai diversi livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ✓ l'adozione di un sistema disciplinare specifico e idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- ✓ l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di specifici compiti a tutela dell'efficace e corretto funzionamento del Modello.

2.3 LA COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO

EURO.PA SERVICE SRL ha affidato a professionisti esterni il progetto finalizzato alla predisposizione del Modello di cui all'art. 6 del citato Decreto.

È stata quindi svolta una serie di attività propedeutiche suddivise in differenti fasi, e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D. Lgs. 231/2001 ed ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione di tutte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, e sulle cui basi si è poi dato luogo alla predisposizione del presente Modello:

1. identificazione e mappatura delle aree e delle attività aziendali;
2. correlazione delle aree e delle attività aziendali rispetto alle fattispecie di reato e successiva identificazione delle aree e delle attività sensibili da sottoporre ad analisi e monitoraggio;
3. effettuazione della "*gap analysis*" sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, individuando quindi le azioni di miglioramento dei processi e delle procedure esistenti e dei requisiti organizzativi e formativi essenziali;
4. identificazione dell'Organismo di Vigilanza ed attribuzione degli specifici compiti;

5. definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e da questi agli Organi Sociali.

Gap Analysis

Sulla base della situazione attuale (controlli e procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili) e delle previsioni e finalità del D. Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un Modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001. I risultati di tale attività di analisi sono stati esposti nel documento di **"Executive Summary"**.

Il presente Modello è costituito da una **"Parte Generale"** e da singole **"Parti Speciali"** predisposte per le diverse categorie di reato contemplate nel D. Lgs. 231/2001.

2.4 CODICE ETICO

Tra i principali e più generali protocolli preventivi, la Società ha predisposto un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, integrandosi con esso. Il Codice Etico di EURO.PA SERVICE SRL indica i principi generali e le regole comportamentali cui la Società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i "Destinatari". Quest'ultimi sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico che ne è parte vincolante per tutti loro.

2.5 LA PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, EURO.PA SERVICE SRL ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del CdA del 21 ottobre 2020, ed ha altresì istituito il proprio OdV monocratico, con la determinazione dei relativi poteri.

Essendo il Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente", in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale sono rimesse alla competenza del CdA di EURO.PA SERVICE SRL. A tal fine sono da intendersi come "sostanziali" quelle modifiche e integrazioni che si rendono necessarie a seguito dell'evoluzione delle normative di riferimento o che implicano un cambiamento nelle regole e nei principi comportamentali contenuti nel Modello, nei poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e nel sistema sanzionatorio. Per le altre modifiche diverse da quelle sostanziali, il CdA delega il Direttore Generale. Tali modifiche verranno comunicate al CdA con cadenza annuale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate. In data **25 novembre 2024** il CdA ha provveduto all'aggiornamento con l'attuale modello rev. 2024.

CAPITOLO 3 ATTIVITA' SENSIBILI DI EURO.PA SERVICE SRL

ATTIVITÀ SENSIBILI DI EURO.PA SERVICE SRL

A seguito dell'analisi del contesto aziendale, ai fini di individuare le Aree di Rischio rilevanti ex D. Lgs. 231/2001 è emerso che le Attività Sensibili ad oggi riguardano:

- a) reati contro la P.A.;
- b) reati societari;
- c) reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- d) reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- e) reati informatici;
- f) reati in materia di violazione dei diritti d'autore;
- g) reati per l'impiego di lavoratori irregolari,
- h) reati tributari,
- i) reati ambientali.

Per **i reati che appaiono solo astrattamente e non concretamente realizzabili** si sono ritenuti validi i principi, le disposizioni e le regole comportamentali richiamate nel Codice Etico, quali presidi di prevenzione, ed a considerare in termini prioritari i profili propri delle attività tipiche della realtà operativa della Società, anche nel rispetto del principio di rischio accettabile e di cost "effectiveness" dei processi di controllo interno.

Pertanto, nella realtà aziendale di EURO.PA SERVICE SRL, **le Attività Sensibili** risultano principalmente le seguenti:

a) i reati contro la PA (Parte Speciale - A -)

- ✓ rapporti contrattuali con la P.A. e soggetti incaricati di un pubblico servizio;
- ✓ rapporti con le istituzioni;
- ✓ gestione dei contenziosi;
- ✓ erogazioni pubbliche;
- ✓ attività di pubblico servizio esercitate in nome e per conto dei Comuni Soci
- ✓ gestione di software in nome e per conto dei Comuni Soci
- ✓ indizione di gare pubbliche per il reperimento e l'acquisto di beni e servizi
- ✓ selezione ed assunzione del personale;
- ✓ richiesta di sponsorizzazioni.

b) i reati societari (Parte Speciale - B -)

- ✓ tenuta della contabilità, predisposizione di bilanci, relazioni, comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge;
- ✓ gestione dei rapporti con il Sindaco Unico, società di revisione e altri organi societari, nonché redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo;
- ✓ gestione delle incombenze societarie, operazioni sul capitale e operazioni su azioni e quote
- ✓ influenza sull'assemblea;
- ✓ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Pubblica Vigilanza.

c) i reati con in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Parte Speciale – C -)

- ✓ omicidio colposo;
- ✓ lesioni personali colpose gravi o gravissime.

d) i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Parte Speciale – D -)

- ✓ selezione fornitori;
- ✓ definizione clausole contrattuali, stipula contratti;
- ✓ verifica beni/servizi acquistati;
- ✓ emissioni ordini di acquisto;
- ✓ attività pagamenti e incassi;
- ✓ attività Fatturazione;
- ✓ Auto-riciclaggio.

e) i reati informatici (Parte Speciale – E -)

- ✓ Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell'ambito della quale sono ricomprese le attività di:
 - gestione del profilo utente e del processo di autenticazione;
 - gestione e protezione della postazione di lavoro;
 - gestione degli accessi verso l'esterno;
 - gestione e protezione delle reti;
 - gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
 - gestione banche dati aziendali.

f) i reati in violazione dei diritti d'autore (Parte Speciale – F -)

- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. A bis e comma 3 L.A):
 - gestione del sito internet.

- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A) a tutela del corretto utilizzo dei software e delle banche dati:
 - Duplicazione e utilizzo di software 'non licenziato'.

g) Reati per l'impiego di lavoratori irregolari (Parte Speciale – G -)

- ✓ ricerca e selezione del personale;
- ✓ procedure di assunzione;
- ✓ ricorso a intermediari per il reclutamento di lavoratori;
- ✓ contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da paesi extracomunitari.

h) Reati Tributari (Parte Speciale – H -)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs n. 74 del 2000);
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs n. 74 del 2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs n. 74 del 2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs n. 74 del 2000).

i) i reati ambientali (Parte Speciale – I -)

- ✓ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)
- ✓ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)
- ✓ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)
- ✓ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258).

Alla luce della compagine azionaria della Società, EURO.PA SERVICE SRL è soggettivamente collocata tra le società di diritto privato controllate dalle pubbliche amministrazioni.

l) Piano di prevenzione della corruzione (Parte Speciale – L -)

- Con riferimento alle Delibere ANAC, EURO.PA SERVICE SRL annualmente adotta il proprio piano di prevenzione della corruzione e identifica il Responsabile del Piano di prevenzione

della corruzione. All'Organismo di Vigilanza è stato quindi il compito di vigilare sulla effettiva ed efficace attuazione del piano anticorruzione e più in generale delle disposizioni ex L.190/2012.

L'OdV ha il potere di individuare eventuali ulteriori attività a rischio che – a seconda dell'evoluzione legislativa o dell'attività di EURO.PA SERVICE SRL – potranno essere ricomprese nel novero delle Attività Sensibili.

CAPITOLO 4 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

4.1 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della società (art. 6.1, *b*) del D. Lgs. 231/2001), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza dovranno possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse che si richiedono per tale funzione. Nello specifico:

a) autonomia e indipendenza - I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. A questo proposito le Linee Guida indicano come rilevante l'istituzione di un canale di comunicazione tra l'organismo di vigilanza e l'organo decisionale (nel caso del CdA, questo nel suo insieme), è parimenti opportuno che l'OdV sia in costante collegamento – seppur in piena autonomia – con il Sindaco Unico della società e con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione

b) comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale - L'Organismo di Vigilanza possiede, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio, è pertanto necessario che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia giuridica di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza

c) continuità d'azione - L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sull'efficacia del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, garantendo la dovuta continuità nell'attività di vigilanza ed il costante aggiornamento

d) onorabilità e cause di ineleggibilità - In relazione alle responsabilità affidate all'OdV è necessario garantire che i suoi componenti abbiano, oltre a qualità professionali, anche qualità personali tali da renderli idonei a svolgere il compito a loro affidato, dichiarandolo all'atto di accettazione della nomina.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, pertanto, dovranno essere esenti da cause di incompatibilità e conflitti di interessi tali che possano minarne l'indipendenza e la libertà di azione e di giudizio.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi; gli stessi non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione. I componenti dell'Organismo di Vigilanza infine non dovranno essere o essere stati indagati – per quanto a loro conoscenza – o imputati in procedimenti penali per reati non colposi – diversi dai reati di presupposto – ovvero soggetti a procedimenti per violazioni amministrative in materia di illeciti societari e bancario-finanziari

e) durata in carica, sostituzione, decadenza, revoca. L'organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. Il venir meno di anche uno solo dei requisiti professionali e/o personali di cui al paragrafo che precede comporta la decadenza dalla medesima carica. Il componente dell'Organismo di Vigilanza interessato dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione del venir meno dei requisiti suddetti. In caso di rinuncia dell'Organismo di Vigilanza monocratico o di uno dei componenti dell'OdV lo stesso deve darne immediata comunicazione al Consiglio di amministrazione, il quale provvederà alla sua sostituzione

Il conferimento dell'incarico all'OdV e la revoca del medesimo (ad es. in caso violazione dei propri doveri derivanti dal Modello) sono atti riservati alla competenza del CdA di EURO.PA SERVICE SRL. La revoca di tale incarico sarà ammessa, oltre che per giusta causa (ad esempio, infedeltà, inefficienza, negligenza, ecc.), anche nei casi di impossibilità sopravvenuta ovvero allorquando vengano meno i requisiti di indipendenza, imparzialità, autonomia e i requisiti di onorabilità.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'Organismo di Vigilanza, unitamente ai contenuti delle Linee Guida, il relativo incarico è stato affidato ad un organismo monocratico *ad hoc* deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza di EURO.PA SERVICE SRL è supportato di norma da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

L'OdV così costituito provvede a darsi le proprie regole di funzionamento attraverso uno specifico regolamento dell'OdV, il Sindaco Unico potrà assistere alle riunioni.

4.2 FUNZIONE E POTERI DELL'ODV

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio di amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- ✓ sull'osservanza del Modello da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali e degli altri destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- ✓ sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- ✓ sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Più specificamente, all'OdV sono altresì affidati i seguenti compiti:

1) di verifica e vigilanza sul Modello, ovvero:

- verificare l'adeguatezza del Modello, vale a dire la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti;
- verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli previsti dal Modello stesso;
- monitorare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società con riferimento al settore della salute e della sicurezza sul lavoro.

A tal fine, l'OdV ha accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dalle funzioni aziendali competenti:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre EURO.PA SERVICE SRL al rischio di commissione di uno dei reati;
- sui rapporti con " Collaboratori Esterni " che operano per conto di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito delle Attività Sensibili;
- sulle operazioni straordinarie di EURO.PA SERVICE SRL.

2) di aggiornamento del Modello, ovvero:

- curare l'aggiornamento del modello, proponendo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di riscontrate violazioni del Modello.

3) di informazione e formazione sul Modello, ovvero:

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto;
- promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari.

4) di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:

- assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti al rispetto del Modello;
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
- informare gli organi competenti, nel proseguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello ed i soggetti responsabili;
- in casi di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

4.3 REGOLAMENTO DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, redige un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concrete dell'esercizio della propria azione, nonché le specifiche relative al sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno devono essere disciplinati i seguenti elementi:

- ✓ la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- ✓ la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- ✓ l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- ✓ la gestione dei flussi informativi verso l'OdV;
- ✓ il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazioni e verbalizzazioni delle riunioni ecc.).

4.4 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI

L'OdV relaziona per iscritto, almeno una volta l'anno, al Consiglio di amministrazione ed al Sindaco Unico sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa.

L'attività di reporting avrà come oggetto:

- ✓ l'attività in genere svolta dall'OdV;
- ✓ eventuali problematiche o criticità emerse nel corso dell'attività di vigilanza
- ✓ le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consiglio di amministrazione;
- ✓ l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello;

- ✓ la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto;
- ✓ l'eventuale mancata o carente informazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o indagine;
- ✓ in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati.

In ogni caso L'OdV può rivolgersi al Consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati. Gli incontri devono essere verbalizzati e le copie dei verbali devono essere conservate presso gli uffici dell'OdV.

4.5 OBBLIGHI E MODALITÀ DI INFORMAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ODV

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, l'OdV deve essere obbligatoriamente ed immediatamente informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei Dipendenti, degli Organi Sociali, degli Amministratori, Consulenti e Partner in merito ad eventi che potrebbero ingenerare – anche in maniera indiretta - responsabilità di EURO.PA SERVICE SRL ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In particolare, uno qualsiasi dei Destinatari che venga a conoscenza di palesi violazioni del Codice Etico o, comunque, sia testimone di comportamenti in generale non in linea con le regole prescritte dal Modello, ne deve dare immediata segnalazione all'OdV.

I componenti degli Organi Sociali e, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti della Società, i Consulenti, i Fornitori e i Partner, effettuano la segnalazione direttamente all'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, mentre gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo **capitolo 6 (Sistema sanzionatorio)**.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale: uno qualsiasi dei destinatari ha il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto 231;

L'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che *appaiano prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate.

Segnalazioni obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:

- eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello;

- eventuali richieste ed offerte di denaro, doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spese emersi dalle richieste di autorizzazione;
- eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazione nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- i reclami da cui emergano possibili ipotesi di frode o irregolarità comportamentali;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
- eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione da EURO.PA, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i Reati;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- l'evidenza di qualunque criticità o conflitto di interesse sorto nell'ambito del rapporto con la PA;
- eventuali situazioni di irregolarità o anomalie riscontrate da coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento di attività sensibili (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.);
- ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative (es. relative alle norme in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di lavoro, verifiche tributarie, INPS, ecc.) nel caso in cui il verbale conclusivo evidenziasse criticità a carico dell'azienda (trasmissione a cura del responsabile della funzione coinvolta);
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi o delle procedure aziendali vigenti;
- gli aggiornamenti dei poteri e delle deleghe;
- le eventuali comunicazioni delle società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- i prospetti riepilogativi delle gare, pubbliche o a rilevanza pubblica, a cui la Società ha partecipato e ottenuto la commessa, nonché i prospetti riepilogativi delle commesse eventualmente ottenute a seguito di trattativa privata;

- la reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 del D. Lgs. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
- il bilancio annuale, corredato dalla nota integrativa;
- gli incarichi conferiti alle società di revisione;

le comunicazioni, da parte del Collegio Sindacale e della società di revisione, relative ad ogni criticità emersa, anche se risolta.

4.6 WHISTLEBLOWING

In relazione al "whistleblowing", il Dlgs. 10 marzo 2023 n. 24 ha abrogato e modificato la disciplina nazionale previgente, racchiudendo in un unico testo normativo - per il settore pubblico e per il settore privato - il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite poste in essere in violazione non solo di disposizioni europee, ma anche nazionali, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente, al fine di garantire il recepimento della direttiva senza arretrare nelle tutele già riconosciute nel nostro ordinamento.

Coerentemente con la nuova disciplina nazionale ex Dlgs. 24/2023, il Consiglio di amministrazione ha deliberato in data 01/12/2023 l'adozione della procedura "whistleblowing" della Società definendo i flussi di ricevimento e gestione delle segnalazioni, tra cui:

- a. ha predisposto un **canale interno** idoneo ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante;
- b. le modalità di segnalazione prevedono sia la forma scritta che la forma orale;
- c. ha identificato un **Organismo interno** all'azienda composto dal Sindaco Unico, dal Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) e da un consulente esterno; per la gestione delle segnalazioni;
- d. qualora la segnalazione sia stata qualificata quale **Segnalazione 231** o Segnalazione Codice Etico, l'OdV orienta la gestione dell'Organismo interno in conformità a quanto previsto dal Modello 231;
- e. laddove la segnalazione descriva circostanze riconducibili alla normativa sull'**Anticorruzione**, l'Organismo Interno informa tempestivamente il RPCT ed orienta la propria gestione in conformità a quanto previsto dal Piano Triennale Anticorruzione

Il canale interno predisposto dalla Società per le segnalazioni è accessibile dal sito istituzionale, mediante l'apposita sezione in cui è contenuto il seguente URL

<https://whistleblowersoftware.com/secure/EuroPAService-whistleblowing>

In conformità al testo della procedura "Whistleblowing", la Società conferma:

- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- ✓ che il sistema disciplinare prevede sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.
- ✓ **Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata ad ANAC.;**

L'OdV nel corso dell'attività di indagine che segue alla segnalazione, dovrà vigilare affinché i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni.

4.7 RACCOLTA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

L'accesso al database è consentito esclusivamente ai membri del Sindaco Unico e al personale delegato dall'OdV.

4.8 LIBRI OBBLIGATORI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'organismo di vigilanza è tenuto a conservare e aggiornare il proprio Libro verbali delle riunioni dell'OdV. Nel libro verbale delle riunioni dovranno essere raccolti i verbali delle riunioni dell'OdV. I verbali dovranno indicare sinteticamente data e ora di apertura e chiusura della riunione, i presenti, l'ordine del giorno, le discussioni in tema, le decisioni e le motivazioni delle decisioni. Le segnalazioni relative alle violazioni del Modello dovranno essere raccolte nel libro verbali indicando le seguenti informazioni:

- ✓ data di ricezione della segnalazione;
- ✓ soggetto segnalato;
- ✓ oggetto della segnalazione;
- ✓ data di evasione della segnalazione.

L'evasione della segnalazione avviene in sede di riunione dell'OdV, previo espletamento delle indagini del caso.

I verbali dovranno essere firmati dall'OdV Monocratico.

CAPITOLO 5 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di EURO.PA SERVICE SRL garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei Dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali, sia che si tratti di risorse già presenti in azienda sia che si tratti di quelle da inserire. Il livello di formazione ed informazione è attuato con un differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente pro tempore in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.

La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata ai Dipendenti al momento dell'adozione stessa.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza. Tale set informativo dovrà contenere, oltre ai documenti di regola consegnati al neoassunto il Codice Etico e il Modello Organizzativo. I nuovi assunti saranno tenuti a rilasciare a EURO.PA SERVICE SRL una dichiarazione sottoscritta che attesti la ricezione del set informativo nonché la integrale conoscenza dei documenti allegati e l'impegno ad osservarne le prescrizioni.

La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 potrà essere differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

In particolare, EURO.PA SERVICE SRL ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione per:

1. Dipendenti con la qualifica di Responsabili di Funzione e/o destinatari di deleghe/ procure;
2. tutti gli altri dipendenti.

Tutti i programmi di formazione avranno un contenuto minimo comune consistente nell'illustrazione dei principi del D. Lgs. 231/01, degli elementi costitutivi il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo, delle singole fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/01 e dei comportamenti considerati sensibili in relazione al compimento dei sopraccitati reati.

Il programma di formazione potrà essere modulato, ove necessario, al fine di fornire ai suoi fruitori gli strumenti adeguati al pieno rispetto del dettato del Decreto in relazione all'ambito di operatività e alle mansioni dei soggetti destinatari del programma stesso.

La partecipazione ai programmi di formazione sopra descritti è obbligatoria e il controllo circa l'effettiva frequenza è demandata alla Funzione preposta, che ne relaziona all'OdV.

La mancata partecipazione non giustificata ai programmi di formazione comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che sarà comminata secondo le regole indicate nel paragrafo 6 del presente Modello.

5.2 SELEZIONE ED INFORMAZIONE DEI COLLABORATORI ESTERNI

Relativamente ai Consulenti ed ai Partner, sentito l'OdV e in collaborazione con la Direzione, sono istituiti appositi sistemi di valutazione per la selezione dei medesimi e di informativa nei loro confronti.

CAPITOLO 6 SISTEMA SANZIONATORIO

6.1. FUNZIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità di EURO.PA SERVICE SRL, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate.

Il presupposto ulteriore per l'effettività del Modello è che ogni ipotesi di violazione sia portata all'attenzione dell'OdV e riceva un adeguato seguito.

A tale scopo è adottata la procedura "accertamenti sulle segnalazioni pervenute", di cui al successivo paragrafo, che ha l'obiettivo di assicurare un approfondito, tempestivo ed imparziale svolgimento di idonei accertamenti sulla segnalazione pervenuta, al fine di dare ad essa soddisfacente seguito secondo le regole in vigore.

Procedura Accertamenti sulle segnalazioni pervenute

- 1) Ogni segnalazione pervenuta è esaminata, conservata in originale e classificata nell'apposito registro, unitamente alle azioni intraprese ed alle risoluzioni adottate.
- 2) In relazione alla tipologia di segnalazione pervenuta potranno configurarsi le seguenti principali ipotesi di risposta iniziale:
 - *segnalazione è considerata priva di requisiti minimi di credibilità e non meritevole di alcun seguito*: archiviata senza seguito;
 - *caso considerato meritevole di approfondimento*: le indagini mirano ad accertare, in maniera esaustiva, i fatti e le responsabilità; ogni indagine viene condotta con tempestività, riservatezza ed obiettività, senza condizionamenti che potrebbero derivare da aree o livelli di responsabilità, anzianità di servizio, posizione aziendale delle persone coinvolte.
- 3) Il pool incaricato della conduzione delle indagini ha accesso pieno, libero ed incondizionato a luoghi, persone e registrazioni nella misura richiesta per lo svolgimento delle indagini. Il personale è tenuto a fornire la massima collaborazione con la massima tempestività, le informazioni richieste/utili sul caso oggetto di indagine che saranno gestite in via confidenziale.
- 4) Il fatto oggetto di segnalazione, per la particolare connotazione o gravità, potrà essere portato a conoscenza delle autorità di Polizia (es. proseguimento di indagini complesse) e/o dell'Autorità Giudiziaria (es. esposto, querela), trasferendo a tali autorità i risultati delle attività di indagine già svolte; in tali circostanze la decisione di dare seguito alle attività di indagine, ove non si tratti di reato perseguibile d'ufficio, verrà assunta dal Presidente del CdA.

- 5) Viene redatto il rapporto in forma finale che contiene l'esito degli accertamenti e le raccomandazioni sulla risoluzione da dare al caso in termini di eventuali azioni legali, provvedimenti disciplinari e rafforzamento dei controlli interni.

6.2 Sistema sanzionatorio

6.2.1 Dipendenti

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

A. Dipendenti che non rivestono la qualifica Responsabili di Funzione

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e delle eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL applicato da EURO.PA SERVICE SRL:

- ✓ rimprovero verbale;
- ✓ biasimo inflitto per iscritto;
- ✓ sospensione dal servizio e dal trattamento economico, nei limiti stabiliti all'art. 25 CCNL
- ✓ licenziamento (nei casi previsti dalla legge).

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le disposizioni, previste dalla legge e dai Contratti Collettivi eventualmente applicati, relative alle procedure e agli obblighi da osservare nell'applicazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, agli organi societari e funzioni aziendali competenti.

Fermi restando gli obblighi per EURO.PA SERVICE SRL, nascenti dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- ✓ adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tali da poter determinare la concreta applicazione a carico di EURO.PA SERVICE SRL di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001
- ✓ violazione di procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello

B. Dipendenti che rivestono la qualifica di Dirigenti e/o Responsabili di Funzione (Direttori di area)

In caso di violazione, da parte di dirigenti e/o Responsabili di Funzione, delle procedure previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, EURO.PA SERVICE SRL provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto normativamente previsto.

Fermi restando gli obblighi per EURO.PA SERVICE SRL, nascenti dal Contratto Collettivo e dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti sanzionabili che costituiscono violazione del presente del Modello sono i seguenti:

- ✓ adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati riconducibili a EURO.PA SERVICE SRL;
- ✓ violazione di procedure interne previste dal presente Modello o adozione, nell'espletamento delle Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso che esponano EURO.PA SERVICE SRL ad una situazione oggettiva di rischio imminente di commissione di uno dei Reati.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente e del dirigente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico del dipendente, all'intenzionalità del comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema sanzionatorio è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV affidando tuttavia alla funzione preposta la responsabilità della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV.

6.2.2 Misure nei confronti degli Amministratori

Le sanzioni nei confronti degli Amministratori, qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate da parte di un Amministratore saranno applicate le seguenti sanzioni:

- ✓ il richiamo scritto;
- ✓ la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- ✓ la revoca dall'incarico.

Qualora la violazione sia contestata ad un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste per i Dirigenti e/o Responsabili di Funzione o per i Dipendenti e qualora sia comminata la sanzione del licenziamento, con o senza preavviso, dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

6.2.3 Misure nei confronti del Sindaco Unico

In caso di violazione del presente Modello da parte del Sindaco Unico, l'OdV informa il CdA per gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

6.2.4 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con EURO.PA SERVICE SRL, e in particolare contratti di fornitura, outsourcing, convenzionamento, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e/o le Parti Speciali applicabili.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore di EURO.PA SERVICE SRL senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione dei Reati o di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e delle relative Parti Speciali

6.2.5 Misure nei confronti dell'OdV

In caso di violazione del presente Modello in capo all'OdV, dovranno essere immediatamente informati il Sindaco Unico e il Consiglio di amministrazione.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderanno gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno violato il Modello e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



1. LE NOZIONI DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PUBBLICO UFFICIALE ED INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

Per PA si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, ministeri, regioni, province, comuni, etc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono una funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento degli Enti Pubblici.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 del codice penale, il quale indica il *"pubblico ufficiale"* in *"chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, specificandosi che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi"*.

Non si è compiuta invece un'analogia attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

L'art. 358 del Codice penale riconosce la qualifica di *"incaricato di un pubblico servizio"* a tutti *"coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio"*, intendendosi per tale *"un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*. Laddove i poteri riconducibili alla "pubblica funzione amministrativa" sono il "potere deliberativo", "il potere autoritativo" ed "il potere certificativo" della Pubblica Amministrazione.

L'Incaricato di Pubblico Servizio è pertanto colui che svolge una "pubblica attività" non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e le cui mansioni non sono limitate a quelle d'ordine e/o prestazione di attività materiali. Per fornire un contributo pratico può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto nonché alle deleghe che esso consenta, ne formano legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza. In tale contesto, è lecito affermare che non assumono la qualifica in esame altri soggetti che svolgano solo mansioni preparatorie alla formazione della volontà dell'ente (e così, i segretari amministrativi, i geometri, i ragionieri e gli ingegneri, tranne che, in specifici casi e per singole incombenze, non "formino" o manifestino la volontà della pubblica amministrazione).

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, etc.

Il legislatore ha inoltre precisato che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale". Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, si ritiene che ai fini della definizione come pubblico servizio dell'intera attività svolta nell'ambito di tale rapporto concessorio non è sufficiente l'esistenza di un atto autoritativo di investitura soggettiva del pubblico servizio, ma è necessario accertare se le singole attività che vengono in questione siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha individuato la categoria degli incaricati di un pubblico servizio, ponendo l'accento sul carattere della strumentalità ed accessorialità delle attività rispetto a quella pubblica in senso stretto.

Essa ha quindi indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- (a) la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- (b) la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- (c) l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- (d) l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

2. LE FATTISPECIE DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra la Società e la P.A. indicati agli artt. 24 e 25 del Decreto

- *MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-BIS C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui a fronte di un finanziamento pubblico i fondi siano destinati a scopi diversi da quelli per i quali il finanziamento è stato erogato.

- *INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI IN DANNO DELLO STATO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 316-TER C.P.)*

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni con il solo ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato ha natura residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzo di documenti falsi.

- *CONCUSSIONE (ART. 317 C.P.) MODIFICATI DALL'ART. 75 COMMA D) DELLA LEGGE 6.11.2012 N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE") - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ' (ART. 319 QUATER C.P.) NUOVO ARTICOLO EX*

ART. 75, COMMA I) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE")

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a dare o promettere indebitamente, anche a favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

- CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE (ART. 318 C.P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART.75, COMMA F) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE") - CORRUZIONE PER UN ATTO D'UFFICIO O ATTO CONTRARI AI DOVERI D'UFFICIO (ART 319 C.P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75, COMMA G) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"); CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (ART. 319-BIS C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per omettere, ritardare o compiere un atto del proprio ufficio, o un atto contrario al dovere d'ufficio. (determinando un vantaggio in favore dell'offerente)

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altre utilità siano accettate dal PU, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 cod. pen.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

- CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75 COMMA H) DELLA LEGGE 6.11.2012 N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE")

Il reato si configura nel caso in cui per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

- CORRUZIONE DI PERSONE INCARICATE DI UN PUBBLICO SERVIZIO (ART. 320 C.P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75, COMMA L) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI

PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE⁵

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva (o ne accetti la promessa), per sé o per altri, denaro o altre utilità per omettere o ritardare un atto del suo ufficio ovvero per compiere un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altre utilità).

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione dei reati di corruzione, questi possono essere realizzati per mezzo l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione, al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio la cui provvista derivi:

- ✓ dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- ✓ da rimborsi spese fittizi, o per ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto.

I reati di corruzione potrebbero essere realizzati mediante l'erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- ✓ omaggi, e in genere regalie;
- ✓ conferimento di beni, servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- ✓ assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio.

I reati di corruzione potrebbero essere finalizzati a:

- ✓ l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- ✓ un provvedimento autorizzativo;
- ✓ la concessione/rilascio di una licenza;
- ✓ ottenere una pronuncia favorevole nell'ambito di un contenzioso.
- ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.) NUOVA FORMULAZIONE EX ART. 75, COMMA M) DELLA LEGGE 6.11.2012, N. 190 "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"

Il reato si configura nel caso in cui venga offerta o promessa una somma di denaro o altre utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e tale offerta o promessa non venga accettata e riguardino, in via alternativa:

- ✓ il compimento di atto d'ufficio;
- ✓ l'omissione o il ritardo di atto d'ufficio;
- ✓ il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

⁵ Per le ipotesi di corruzione passiva si rinvia al Protocollo "Piano di prevenzione della corruzione".

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione fermo restando che, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non vengano accettate.

- TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL'UNIONE EUROPEA (ART. 640, COMMA 2 N. 1, C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano realizzati degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, EURO.PA SERVICE SRL fornisce alla PA informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia realizzata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si attuino artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Tale reato potrebbe configurarsi in capo a EURO.PA SERVICE SRL, a titolo esemplificativo, si veda il caso precedente di cui all'art. 640 c.p.: la finalità deve consistere nell'ottenimento di un finanziamento o contributo pubblico.

- FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. Il reato di cui all'art. 640-ter è punibile a querela di parte.

- FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE (ART. 356 C.P.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione di contratti di fornitura conclusi con lo Stato, con un ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Per «contratto di fornitura» si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi. Il delitto di frode nelle pubbliche forniture è ravvisabile non soltanto nella

fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.), ma anche di un contratto di appalto (art. 1655 c.c.).

- FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO (ART. 2. L. 23/12/1986, N.898)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui mediante l'esposizione di dati notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

- TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346-BIS C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

- PECULATO (LIMITATAMENTE AL PRIMO COMMA) (ART. 314 C.P.)

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

- PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI (ART. 316 C.P.)

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità.

- INDEBITA DESTINAZIONE DI DENARO O COSE MOBILI (ART. 314-BIS C.P.)

Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

- TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI (ART. 353 C.P.)

Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti.

- TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (ART. 353-BIS)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

3. ATTIVITÀ SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

In occasione dello sviluppo delle attività di risk assessment, sono state individuate, nell'ambito della struttura organizzativa dei EURO.PA SERVICE SRL, delle "aree sensibili", ovvero dei settori e/o processi aziendali rispetto ai quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nell'ambito di ciascuna "area sensibile", sono state individuate le rispettive Attività Sensibili, il cui espletamento da origine al rischio di commissione dei reati. Sono inoltre stati identificati i ruoli aziendali coinvolti nell'esecuzione di tale Attività Sensibili, e che astrattamente potrebbero commettere i reati contro la Pa. Sono stati individuati, altresì, in via esemplificativa, i principali controlli previsti con riferimento alle attività che sono realizzate nelle aree "a rischio reato".

3.1 RAPPORTI CONTRATTUALI CON LA P.A. E SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

tra i quali rientrano anche:

3.1.1 ESPLETAMENTO DI PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DI PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DA PARTE DELLA P.A. (AD ESEMPIO LICENZE EDILIZIE, ED AUTORIZZAZIONI IN GENERE).

3.1.2 INDIZIONE DI GARE PUBBLICHE PER IL REPERIMENTO E L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI.

3.1.3 SELEZIONE ED ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

3.1.4 RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONI

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Direttori di Aree
- ❖ Addetto Servizi Acquisti ed Appalti

Attività sensibili:

EURO.PA Service Srl è una società interamente controllata dalla pubblica amministrazione per mezzo dei Comuni Soci che vantano diritti su quote sociali. Come tale ha per oggetto sociale lo svolgimento di una serie di servizi strumentali a favore di quest'ultimi e che presta in qualità di **società in house**. Conseguentemente, l'affidamento dei servizi da parte dei soggetti pubblici avviene sulla base delle convenzioni stipulate in conformità alla normativa vigente.

Controlli esistenti per la negoziazione stipulazione di contratti/convenzioni con la PA:

La negoziazione stipulazione di contratti/convenzioni con la P.A. si inserisce in un contesto economico e contrattuale più ampio e riconducibile al l'organo del "**controllo analogo**"

attraverso il quale i Comuni Soci dettano le linee strategiche e le scelte operative attraverso la pianificazione degli affidamenti in carico alla Società.

Controlli esistenti per l'indizione di gare pubbliche e per l'approvvigionamento di beni e servizi:

Le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e di fornitura sono puntualmente definiti nel "Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi "ad integrazione di quanto previsto dal Codice degli appalti relativi a servizi, forniture e lavori".

Le funzioni coinvolte nelle attività di approvvigionamento sono tenute a rispettare i contenuti deontologici contenuti nel Codice Etico. L'attività è stata altresì oggetto di specifica analisi e applicazione di misure preventive Nel Protocollo Anticorruzione, cui integralmente si rinvia.

Controlli esistenti per l'assunzione del personale:

Le funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del personale sono tenute a rispettare i contenuti deontologici contenuti nel Codice Etico. L'attività è stata altresì oggetto di specifica analisi e applicazione di misure preventive Nel Protocollo Anticorruzione, cui integralmente si rinvia.

Le procedure e le varie fasi delle attività sono disciplinate nell'apposito "Regolamento delle assunzioni" redatto in conformità alla legge individuando specificamente le funzioni responsabili e gli atti di relativa competenza.

Controlli esistenti per la richiesta di sponsorizzazioni:

La richiesta di sponsorizzazioni esula dalle attività ordinarie in capo alla Società. Laddove ragioni culturali e/o sociali, in capo ai Comuni Soci, dovessero essere gestite direttamente dalla Società, il Consiglio di amministrazione dovrà esprimere il proprio consenso.

3.2 RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E AUTORITÀ DI VIGILANZA

tra i quali rientrano anche:

3.2.1 GESTIONE RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - Rapporti con l'amministrazione finanziaria: si tratta della gestione degli adempimenti tributari e fiscali.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale;
- ❖ Direttore Area Amministrativa.

Attività sensibili:

- ❖ Esecuzione dei versamenti relativi alle imposte dirette e indirette, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni;

- ❖ Rapporti con l'amministrazione finanziaria nel caso di ispezioni e controlli in materia fiscale.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione rapporti con l'amministrazione finanziaria sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della **seguinte procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- ✓ formalizzazione dei rapporti intercorsi con la PA, in particolare in sede di verifiche ispettive;
- ✓ monitoraggio dell'evoluzione del piano normativo di riferimento, effettuato con il supporto di consulenti esterni, al fine di garantire l'adeguamento alle nuove leggi in materia fiscale;
- ✓ controlli di dettaglio per verificare la correttezza del calcolo delle imposte ed approvazione formale della documentazione a supporto;
- ✓ monitoraggio costante attraverso uno scadenziario degli adempimenti di legge, al fine di evitare ritardi e imprecisioni nella presentazione di dichiarazioni e/o documenti fiscali;
- ✓ inserimento nel contratto con le società esterne che supportano l'azienda nell'espletamento degli adempimenti fiscali della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da EURO.PA SERVICE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

3.2.2 GESTIONE RAPPORTI CON PA PER ADEMPIMENTI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE - *Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali*: si tratta dell'amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, Uff. di Collocamento, ecc.).

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Direttore Area Amministrativa
- ❖ Addetta gestione amministrativa area personale

Attività sensibili:

- ❖ Predisposizione e trasmissione e, comunque, contatto con gli organi competenti della documentazione necessaria all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata e per l'impiego di personale extra comunitario;

- ❖ verifica dei funzionari pubblici circa il rispetto delle condizioni richieste dalla legge per l'assunzione agevolata di personale o assunzione di personale appartenente alle categorie protette e per l'impiego di personale extra comunitario;
- ❖ gestione dei rapporti con gli organi competenti in materia di infortuni, malattie sul lavoro, assunzioni del rapporto di lavoro;
- ❖ compilazioni delle dichiarazioni contributive, fiscali e versamento dei contributi previdenziali ed erariali.:
- ❖ gestione dei rapporti con gli organi competenti in caso di ispezioni/accertamenti effettuati da funzionari pubblici.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell' Area di Rischio gestione di rapporti con le PA per adempimenti amministrazione del personale sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della **seguinte procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ gestione centralizzata dei rapporti con gli Enti Pubblici competenti in materia di adempimenti legati al Personale;
- ✓ chiara identificazione del soggetto responsabile di effettuare il controllo di accuratezza e completezza dei dati inviati alla PA;
- ✓ monitoraggio delle scadenze da rispettare per le comunicazioni/denunce/adempimenti nei confronti degli Enti Pubblici competenti, tramite scadenziari inviate alle funzioni aziendali coinvolte per la raccolta e consolidamento dei dati.

3.2.3 SALUTE E SICUREZZA - *Rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni/ integrazioni):* si tratta degli adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ RSPP

Attività sensibili:

- ❖ Gestione degli adempimenti e della relativa documentazione ex D. Lgs. 81/2008;
- ❖ gestione dei rapporti con la P.A. in caso di verifiche ed ispezioni volte ad accertare l'osservanza delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, delle norme igienico-sanitarie;

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio ambiente salute e sicurezza sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della **seguente procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili degli adempimenti in materia di ambiente, salute e sicurezza ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con le autorità competenti;
- ✓ formalizzazione dei contatti avuti con la PA, in sede di verifica degli adempimenti di legge in materia di ambiente, salute e sicurezza;
- ✓ effettuazione di attività di *risk assessment*, al fine di valutare l'adeguatezza del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, nonché dell'ambiente, e garantire il rispetto della normativa;
- ✓ applicazione di sanzioni ai dipendenti che non rispettano le norme in materia di salute e sicurezza;
- ✓ svolgimento di attività formative rivolte ai dipendenti al fine di informarli sui rischi e sulla prevenzione degli stessi;
- ✓ monitoraggio, tramite scadenziari, degli adempimenti previsti in materia di ambiente, salute e sicurezza, al fine di garantire il rispetto dei termini di legge.

3.2.4 GESTIONE RAPPORTI CON L'AUTORITA' DELLA PRIVACY – Rapporti con l'Autorità Garante della Privacy: si tratta degli adempimenti legati alla normativa sul trattamento dei dati sensibili ed i relativi rapporti con l'autorità preposta al controllo anche in caso di ispezioni.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Direttori di area
- ❖ Responsabile IT
- ❖ DPO nominato

Attività sensibili:

- ❖ Raccolta e trasmissione di dati, informazioni e documenti dell'Autorità Garante della Privacy;
- ❖ gestione dei rapporti con il garante della privacy e con l'ufficio del garante in occasione di ispezioni e controlli disposte dall'autorità garante per la privacy.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione rapporti con l'Autorità Garante della Privacy sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della **seguinte procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali responsabili del trattamento dei dati personali ed autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con l'Autorità Garante della Privacy;
- ✓ formalizzazione dei contatti/rapporti intercorsi con l'Autorità Garante della Privacy;
- ✓ verifiche periodiche formalizzate da parte del Titolare e dei Responsabili del Trattamento Dati Personali sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge;
- ✓ accesso ai dati sensibili (archivi fisici ed elettronici) limitato alle sole persone autorizzate;
- ✓ controlli di accuratezza e completezza della documentazione/dati trasmessi all'autorità di vigilanza.

Le relazioni e i contatti con enti pubblici per la gestione delle verifiche ed ispezioni vengono condotte da soggetti all'uopo appositamente incaricati mediante delega nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni/svolgimento delle proprie mansioni.

3.3 GESTIONE DEI CONTENZIOSI

3.3.1 GESTIONE DEL CONTENZIOSO – *Gestione dei contenziosi giudiziali in genere*: si tratta della gestione di un contenzioso relativo a qualunque tipologia di vertenza.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Direttori di Area

Attività sensibili:

- ❖ Gestione dei contenziosi giudiziali e/o eventuale definizione di accordi stragiudiziali.

Controlli esistenti:

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio gestione del contenzioso sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della **seguinte procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara e formale identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda in giudizio
- ✓ adozione ed utilizzo di un tariffario standard per la definizione del compenso da corrispondere ai consulenti legali;

- ✓ inserimento nel contratto di consulenza della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da EURO.PA SERVICE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici;
- ✓ evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.

3.3.2 RECUPERO CREDITI – Rapporti con la P.A. per il sollecito ed il recupero dei crediti.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Area amministrativa

Attività sensibili:

- ❖ Contatto con i clienti PA per il sollecito dei pagamenti.

Controlli esistenti:

Nell’esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell’Area di Rischio gestione recupero crediti sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della **seguinte procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la società nei rapporti con la PA nelle attività di contatto legate al recupero dei crediti;
- ✓ formalizzazione dei principali contatti con la PA, in particolare di quelli che sfociano in piani di rientro del credito;
- ✓ autorizzazione formale delle operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note di credito nei confronti della PA ed archiviazione della documentazione a supporto.

3.4 EROGAZIONI PUBBLICHE

EROGAZIONI PUBBLICHE ACQUISIZIONE E/O GESTIONE DI CONTRIBUTI/SOVVENZIONI/FINANZIAMENTI CONCESSI DA ENTI PUBBLICI A FAVORE DELLA SOCIETÀ: si tratta della gestione delle richieste di contributi/sovvenzioni da soggetti pubblici.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Direttori di Area

Attività sensibili:

- ❖ prestazione della richiesta/domanda di finanziamento e della documentazione a supporto anche mediante il ricorso a consulenti esterni;

- ❖ partecipazione a verifiche in sede da parte dell'Ente erogante sia in fase di realizzazione che a fine attività;
- ❖ Utilizzo dei fondi ottenuti a mezzo del finanziamento e gestione di eventuali adeguamenti/aggiornamenti dell'attività oggetto del contratto di contributo/finanziamento agevolato.

CONTROLLI ESISTENTI

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio richiesta e gestione di finanziamenti pubblici sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la PA, al rispetto della **seguinte procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali autorizzati a rappresentare l'azienda nei rapporti con la PA per la richiesta di finanziamenti agevolati;
- ✓ controlli preventivi ed effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti/parametri richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento;
- ✓ controlli sulla documentazione allegata alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla PA;
- ✓ monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento;
- ✓ inserimento nel contratto con le società esterne, che supportano l'azienda nelle attività di richiesta dei finanziamenti agevolati, della clausola di rispetto del Codice Etico adottato da EURO.PA SERVICE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

3.5 ATTIVITA' ESERCITATE IN QUALITA' DI PUBBLICO SERVIZIO

3.5.1 SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Area Impianti e Infrastrutture;
- ❖ Responsabili Sportelli Unico SUE - SUAP;
- ❖ Addetti agli Sportelli Unico.

Attività sensibili:

- ❖ Gestione della raccolta protocollazione ed invio delle pratiche amministrative indirizzate a uffici comunali preposti all'urbanistica, all'edilizia privata, all'ambiente e territorio ed al commercio ed attività produttive.

CONTROLLI ESISTENTI

Nell'esecuzione delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nei suoi protocolli (sistema delle deleghe, Codice Etico, ecc.) i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati contro la P.A., al rispetto della **segunte procedura aziendale** emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ chiara identificazione dei soggetti aziendali destinati allo svolgimento delle attività assimilabili a quelle di Pubblico Servizio;
- ✓ gestione automatizzata della raccolta, protocollazione ed invio delle pratiche amministrative;

3.5.2 GESTIONE, E FORNITURA DI SERVIZI INFORMATICI

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Responsabile Area Operativa Servizi Tecnici - ITC;

Attività sensibili:

- ❖ servizi di conduzione, manutenzione e gestione degli impianti di videosorveglianza e lettura targhe comunali;
- ❖ servizi IT a beneficio dei Comuni Soci.

CONTROLLI ESISTENTI

I presidi di controllo relativi alla fornitura dei servizi informatici sono garantiti dai protocolli di sicurezza informatica che possono essere così riepilogati:

I sistemi di protezione di dati, di analisi e rilevazione delle comunicazioni, sono confinati a strutture hardware dedicate e con accesso limitato. La rete è gestita da firewall aziendale appositamente configurato.

Per quanto attiene l'utilizzo di sistemi di protezione di dati, di analisi e rilevazione delle comunicazioni, è stata predisposta una rete dedicata DMZ ed una connessione internet specifica e separata da quella aziendale oltre ad una connessione in VPN per lo scambio delle informazioni con i Comuni. Entrambe le architetture di rete sono gestite da firewall dei soggetti fornitori di connettività, oltre a firewall aziendali appositamente installati.

Per quanto riguarda il timbro digitale, le chiavi di firma sono installate presso un server fisico appositamente predisposto inibendo la possibilità di utilizzare la firma in modo automatico e/o fraudolento.

Gli impianti di videosorveglianza e lettura targhe comunali non possono essere raggiunti dalle postazioni informatiche aziendali e dalle reti dei Comuni.

Per la globalità del portafoglio di servizi erogati in seno alla U.O.C. Servizi Territoriali sono rispettate le procedure indicate dal Codice dell'Amministrazione Digitale, dall'AGID, dal Garante della Privacy oltre che dalle circolari ministeriali e della Prefettura.

3.5.3 GESTIONE E AMMINISTRAZIONE SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Responsabile Area Operativa Servizi Amministrativi
- ❖ Addetti Unità Attivi ed Amministrazione

Attività sensibili:

- ❖ gestione amministrativa, locativa, contrattuale, fiscale e condominiale del patrimonio di edifici e/o alloggi di proprietà comunale, tra cui si elenca:
 - l'emissione dei bollettini per il pagamento di canoni, spese condominiali ed oneri accessori;
 - aggiornamento anagrafe utenti;
 - attività di rendicontazione amministrativa e contabile annuale verso il Comune,
 - gestione "Agente Contabile" in nome e per conto degli Enti "conto giudiziale)

CONTROLLI ESISTENTI

Rendicontazione prevista contrattualmente.

3.5.4 GESTIONE PISCINE COMUNALI

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Area Servizi
- ❖ Direttore Area Impianti e Infrastrutture
- ❖ Responsabile area operativa piscina
- ❖ Responsabile attività amministrativa piscina.

Attività sensibili:

- ❖ gestione amministrativa, contrattuale, delle attività e delle infrastrutture piscine comunali affidate in concessione. In via non esaustiva si elenca:
 - manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle attrezzature;
 - fornitura dei servizi natatori.

CONTROLLI ESISTENTI

L'atto di concessione del servizio per la gestione in *house providing* delle piscine comunali descrive i livelli di servizio affidati e le modalità di controllo in capo ai Direttori di Area di EURO.PA.

4. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati nei rapporti con la P.A. e nei rapporti con altri soggetti posti in essere dalla Società nell'espletamento dei compiti istituzionali, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

I responsabili delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle aree "a rischio reato" sono tenuti nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate.

È fatto assoluto divieto:

- di realizzare condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- di attuare qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- di attuare o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico;
- di elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
- di distribuire, offrire o promettere omaggi e regali in violazione di quanto previsto dal Codice Etico e dalla prassi aziendale;
- di accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- di effettuare prestazioni in favore dei Partner e/o Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo con essi costituito;
- di riconoscere compensi in favore dei Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- di presentare dichiarazioni e/o documenti e/o dati e/o informazioni non rispondenti al vero o incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- occorre garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Codice Etico;
- nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nelle aree a rischio, i rapporti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere gestiti in modo unitario;
- gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto, ponendo in evidenza tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute;
- nessun tipo di pagamento può essere effettuato in natura;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

In qualità di soggetti incaricati di pubblico servizio:

- ricevere, richiedere denaro dai beneficiari del pubblico servizio
- accettare, richiedere omaggi e regali per le attività di pubblico servizio svolte;
- richiedere e/o raccogliere vantaggi o promesse di vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in proprio favore per le attività di pubblico servizio svolte;

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto

di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

5. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

5.1 Singole operazioni a rischio: nomina del Responsabili Interno e Scheda di Evidenza

Quando le caratteristiche dell'operazione lo richiedono, per le tipologie individuate ai punti di cui al paragrafo 3 occorre dare debita evidenza, in virtù delle deleghe/procure ricevute.

Il Responsabile della funzione delegato:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento;
- passaggi significativi della procedura;
- esito della procedura;
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico.

Il Responsabile Interno (o i Responsabili Interni) dovrà in particolare:

- 1) informare l'OdV di EURO.PA SERVICE SRL in merito alle operazioni a rischio (apertura, avanzamento, chiusura delle attività) attraverso l'inoltro periodico del riepilogo aggiornato delle Schede di Evidenza;
- 2) tenere a disposizione dell'OdV di EURO.PA SERVICE SRL, la Scheda di Evidenza stessa ed i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura.

5.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

6. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'informativa, di specifica pertinenza della presente sezione, da trasmettere all'Organismo di Vigilanza a cura delle funzioni aziendali competenti, è la seguente:

- ✓ risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate da Enti pubblici, da forze di Polizia, da enti terzi di controllo quali, ad esempio: i verbali della Guardia di Finanza, i rapporti delle verifiche ATS, ARPA, INPS, Uffici Doganali, ecc.;
- ✓ documentazione relativa a procedimenti, contenziosi, accordi bonari, transattivi, affidamenti diretti su lavori, servizi e forniture
- ✓ indicazione delle assunzioni/cessazioni di personale.

I "flussi" individuati sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi; sarà cura dei Responsabili delle funzioni aziendali competenti l'invio di ogni informativa ulteriore ritenuta utile per l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento del Modello, così come di ogni informazione relativa a fatti od accadimenti che possano avere valenza diretta o indiretta sulla corretta attuazione del D. Lgs. 231/01.

Responsabili dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono le seguenti funzioni:

- ✓ Direttore Generale
- ✓ Direttori di Area
- ✓ Responsabili di Area
- ✓ RSPP
- ✓ DPO.

PARTE SPECIALE – B –

REATI SOCIETARI



1. LE FATTISPECIE DEI REATI SOCIETARI (ART. 25 TER DEL D.LGS. 231/2001). ESEMPLIFICAZIONI DELLE POSSIBILI MODALITA' DI COMMISSIONE

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 all'art. 25 *ter* del Decreto.

- *FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETÀ, DEI SOCI O DEI CREDITORI (ARTT. 2621 E 2622 C.C.)*

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 cod. civ. si configura nel caso in cui nell'intento di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, vengano esposti, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero vengano omesse informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

L'elemento che distingue le due ipotesi di reato è costituito dal verificarsi o meno del danno patrimoniale nei confronti dei soci e dei creditori. L'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è integrata solo se è stato cagionato effettivamente un pregiudizio patrimoniale, mentre la fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. sanziona la condotta ivi indicata a prescindere dal verificarsi del danno.

Si precisa che:

- ✓ le informazioni false o omesse devono essere tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale appartiene;
- ✓ la responsabilità sussiste anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ✓ la condotta deve essere realizzata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, nonché rivolta al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;

- ✓ la punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 % di quella corretta;
- ✓ l'ipotesi di reato prevista dall'art. 2622 cod. civ. è punita a querela di parte, salvo che il fatto sia commesso in danno dello Stato, di altri Enti Pubblici, delle Comunità europee o che si tratti di società quotate, nel qual caso il delitto è procedibile d'ufficio.

La Legge 27 maggio 2015 n. 69 (G.U. n.124 del 30-5-2015), all'articolo 12, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari, che prevedono la modifica e integrazione dell'articolo 25-ter del D. Lgs. 231/01, con data di entrata in vigore 14 giugno 2015.

Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali). - Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità). - Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i

quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

- IMPEDITO CONTROLLO (ART. 2625 C.C.)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti e l'utilizzo di altri idonei artifici.

- INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (ART. 2626 C.C.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o delle liberazioni possono concorrere nel reato, qualora abbiano svolto un'attività di determinazione o istigazione della condotta illecita degli amministratori.

- ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (ART. 2627 C.C.)

Il reato si configura nell'ipotesi di ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

- ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE (ART. 2628 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste, fuori dei casi previsti dalla legge, nell'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

- OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (ART. 2629 C.C.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetto attivo del reato sono gli amministratori.

- OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI (ART. 2629-BIS C.C.)

Il reato si perfeziona nel caso in cui l'amministratore di una società con azioni quotate non comunichi agli altri amministratori e al Sindaco Unico un interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, cagionando a seguito di tale omissione un danno alla società o a terzi.

- FORMAZIONE FITIZIA DEL CAPITALE (ART. 2632 C.C.)

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte:

- a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale, anche in parte, mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

- INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (ART. 2633 C.C.)

Il reato si configura con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

- ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (ART. 2636 C.C.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere compiuto da chiunque, anche da soggetti esterni alla società.

- AGGIOTAGGIO (ART. 2637 C.C.)

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero allorché si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Soggetto del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

- OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA (ART. 2638 C.C.)

Tale ipotesi di reato si realizza attraverso due di condotte distinte:

- ✓ attraverso la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- ✓ attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Soggetti attivi delle ipotesi di reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e liquidatori.

- CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635 C.C.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione dei reati di corruzione, questi possono essere realizzati per mezzo l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione la cui provvista derivi:

- ✓ dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti;
- ✓ da rimborsi spese fittizi, o per ammontare diverso da quello effettivamente sostenuto.

I reati di corruzione potrebbero essere realizzati mediante l'erogazione di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali in via esemplificativa:

- ✓ omaggi, e in genere regalie;
- ✓ conferimento di beni, servizi a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- ✓ assunzione di personale.

I reati di corruzione potrebbero essere finalizzati a:

- ✓ alterare la veridicità delle informazioni contenute nei documenti contabili societari.

La rilevanza penale della "corruzione tra privati" è stata introdotta con la Legge 190/2012. I "privati" interessati dalla norma sono solamente coloro che operano nell'ambito societario, ambito che pertanto viene innestato da una fattispecie proveniente da altri settori penali: la correttezza dei comportamenti e dei rapporti societari, la tutela della concorrenza, la trasparenza, la stessa etica degli affari costituiscono beni giuridici significativi e rilevanti per prevedere una specifica ipotesi, dove l'infedeltà ("*nomen iuris*" in rubrica del vecchio testo art. 2635 C.C.) assume ora i connotati della corruzione. Si tratta di un reato plurisoggettivo ed a concorso necessario, esattamente secondo lo schema della corruzione propria (art. 319 c.p.) ma limitatamente al caso in cui la promessa o la dazione siano antecedenti al compimento o all'omissione contraria agli obblighi imposti dalla funzione: carattere del reato è l'accordo corruttivo in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio ricoperto o degli obblighi di fedeltà. Poiché il rischio corruzione non è limitato alle figure di vertice, potendosi configurare casi di infedeltà anche nelle figure gerarchicamente inferiori, la legge, e così anche il presente Modello Organizzativo, prevede quali soggetti attivi:

- ✓ i a livello apicale: gli amministratori, i direttori, i Responsabili preposti alla redazione dei documenti societari, i sindaci ed i liquidatori;
- ✓ i a livello gerarchico subordinato: chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali, i quali cagionano nocumento alla società nel compimento e/o nella omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio a cui sono preposti, nonché nel venir meno agli obblighi di fedeltà che l'ufficio ricoperto comporta.

Questi comportamenti illeciti devono essere connessi al trasferimento o alla promessa di denaro o di altre utilità a favore proprio o di altri.

2. ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

PREMESSA

Preliminarmente occorre precisare che nell'ambito dei reati contemplati all'art. 25-ter del D. Lgs. n. 231/01 che possono teoricamente essere commessi nello svolgimento delle attività sensibili in EURO.PA SERVICE SRL devono essere escluse le fattispecie che presuppongono la quotazione in borsa della società. EURO.PA SERVICE SRL, infatti, non è quotata né prevede di accedere ai mercati regolamentati.

Di difficile applicazione anche i reati che presuppongono la certificazione del bilancio e/o la gestione degli eventuali rapporti con le società di Revisione, posto che ad oggi il bilancio di EURO.PA SERVICE SRL non è soggetto a Revisione contabile da parte di alcuna società.

Per tali categorie di reato le relative fattispecie vengono menzionate solo per completezza espositiva e nell'ipotesi futura ed eventuale dell'accesso a certificazione dei bilanci.

In occasione dello sviluppo delle attività di *risk assessment*, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna "attività sensibile", sono state individuate i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

2.1 FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 2621 c.c.) E FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI IN DANNO DELLA SOCIETA', DEI SOCI O DEI CREDITORI (art. 2622 c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI;
- ❖ DIRETTORE GENERALE
- ❖ DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
- ❖ SINDACO UNICO.

Attività sensibili:

- ❖ gestione della contabilità generale;
- ❖ predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, e delle situazioni patrimoniali anche in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, riduzione di capitale, ecc.).

2.2 IMPEDITO CONTROLLO (art. 2625 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ DIRETTORE GENERALE

- ❖ DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Attività sensibili:

- ❖ gestione dei rapporti con i soci, con il Sindaco Unico relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società.

2.3 INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI (art. 2626 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI
- ❖ DIRETTORE GENERALE
- ❖ DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci;
- ❖ Pagamenti e/o cessioni di beni a soci non dovuti;
- ❖ Distribuzione di utili o acconti.

2.4 ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI O DELLE RISERVE (art. 2627 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI
- ❖ DIRETTORE GENERALE
- ❖ DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Attività sensibili:

- ❖ gestione degli utili e delle riserve sociali;
- ❖ Gestione dei movimenti finanziari a favore dei soci.

2.5 ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE (art. 2628 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI

Attività sensibili:

- ❖ gestione delle azioni sociali.

2.6 OPERAZIONI A PREGIUDIZIO DEI CREDITORI (art. 2629 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI

- ❖ DIRETTORE GENERALE
- ❖ DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie realizzate (fusioni, scissioni, ecc.).

2.7 FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE (art. 2632 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI;
- ❖ SOCI CONFERENTI.

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale;
- ❖ Sopravvalutazioni in operazioni di conferimento.

2.8 INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI (art. 2633 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ LIQUIDATORI (ove nominati).

Attività sensibili:

- ❖ gestione del capitale sociale in fase di liquidazione.

2.9 ILLECITA INFLUENZA SULL'ASSEMBLEA (art. 2636 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI;
- ❖ DIRETTORE GENERALE
- ❖ SINDACO UNICO.

Attività sensibili:

- ❖ gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci;
- ❖ Comunicazioni societarie;
- ❖ Modalità di predisposizione documenti/atti da sottoporre all'assemblea.

2.10 AGGIOTTAGGIO (art. 2637 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ AMMINISTRATORI

- ❖ SINDACO UNICO.

Attività sensibili:

- ❖ gestione degli strumenti finanziari non quotati in genere, nonché delle informazioni e dei dati loro inerenti.

2.11 OSTACOLO ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITA' PUBBLICHE DI VIGILANZA (art. 2638 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ DIRETTORE GENERALE
- ❖ DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
- ❖ SINDACO UNICO
- ❖ LIQUIDATORI (ove nominati).

Attività sensibili:

- ❖ gestione dei rapporti con le Autorità di Pubblica Vigilanza.

2.12 CORRUZIONE TRA PRIVATI (art. 2635 c.c.)

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ DIRETTORE GENERALE
- ❖ DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA
- ❖ SINDACO UNICO
- ❖ LIQUIDATORI (ove nominati).

Attività sensibili:

- ❖ Alterazione dei dati e/o delle informazioni contenute nei documenti contabili societari.

CONTROLLI ESISTENTI

Nell'espletamento delle rispettive funzioni, oltre alle regole definite nel Modello e nel Codice Etico, i soggetti aziendali coinvolti nella gestione delle aree a rischio, di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, sono tenuti al rispetto di una serie di principi di controllo fondati sui principi di veridicità, trasparenza e correttezza contabile, nonché di accuratezza e completezza delle informazioni da cui discendono le registrazioni contabili.

In particolare, per ogni operazione contabile deve essere conservata la documentazione di supporto all'attività svolta, al fine di:

- ✓ agevolare la registrazione contabile;
- ✓ identificare i livelli di responsabilità coinvolti;
- ✓ permettere la chiara ricostruzione dell'operazione.

Il sistema di controllo di EURO.PA SERVICE SRL è costituito, nelle sue principali linee dai seguenti principi di controllo generali:

- ✓ **TRACCIABILITA' DELLE OPERAZIONI** – Ogni operazione o fatto gestionale è documentato, coerente e congruo, e portato a termine garantendo la possibilità di identificare la responsabilità di chi ha operato.
- ✓ **SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI** – All'interno dell'organizzazione aziendale, le attività di autorizzazione, gestione, registrazione e controllo sono separate al fine di disincentivare la commissione di errori o irregolarità.
- ✓ **EVIDENZA FORMALE DEI CONTROLLI** – i controlli effettuati all'interno di un processo sono adeguatamente documentati, al fine di identificare il verificatore ed il suo buon operato.

3. REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati societari, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'esecuzione di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Procedure amministrativo contabili per la formazione del bilancio di esercizio;
- Piano dei conti della contabilità generale.

Ai Collaboratori Esterni deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di EURO.PA SERVICE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

Alla luce di quanto prima evidenziato, è necessario che tutti nell'esecuzione delle operazioni svolte nell'ambito delle Attività Sensibili siano rispettate i seguenti principi di comportamento:

- astenersi dal porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato illustrate nella presente Parte Speciale B;
- garantire il rispetto delle regole comportamentali previste nel Codice Etico di EURO.PA SERVICE SRL, con particolare riguardo all'esigenza di assicurare che ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nell'esecuzione di tutte le attività finalizzate alla formazione del

bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- garantire il rispetto dei principi di integrità, correttezza e trasparenza così da consentire ai destinatari di pervenire ad un fondato ed informato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi
- osservare le prescrizioni imposte dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- astenersi dal compiere qualsiasi operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge, nonché la libera formazione della volontà assembleare;
- astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false e/o non corrette e/o fuorvianti, idonee a provocare l'alterazione del prezzo di strumenti finanziari;
- gestire con la massima correttezza e trasparenza il rapporto con le Pubbliche Autorità
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Qui di seguito sono indicati i principi procedurali che, in relazione alle singole Attività Sensibili devono essere adottati dagli esponenti aziendali:

Il responsabile della funzione:

- a) cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza. Sono elementi del sistema:
 - le procedure amministrativo-contabili per la formazione del bilancio di esercizio e ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
 - il *risk assessment*;
 - la valutazione periodica di adeguata ed effettiva applicazione dei controlli chiave;
 - il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
- b) verifica ed attesta, congiuntamente agli organi amministrativi delegati, in occasione del bilancio di esercizio:
 - l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione.

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 2, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- Regolamento delle procedure di contabilità.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda l'informativa di pertinenza della presente "Parte Speciale" da trasmettere all'Organismo di Vigilanza, a cura delle funzioni aziendali competenti, si rinvia a quanto indicato al Capitolo 4.2 "FUNZIONE E POTERI DELL'ODV".

Responsabili dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono le seguenti funzioni:

- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Sindaco Unico;
- ✓ Direttore Area Amministrativa.

PARTE SPECIALE - C -

**REATI IN MATERIA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO**



1 LE FATTISPECIE DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art.25 septies del Decreto)

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto l'art. 25 septies del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, articolo in seguito sostituito dall'art. 30 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

- OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 COD. PEN.)
- LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 COD. PEN.)

2 AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

La società costituisce un modello organizzativo in house degli Enti Locali soci per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

Le attività prevalentemente svolte sono le seguenti:

- ✓ manutenzione degli immobili comunali ed impianti sportivi;
- ✓ manutenzione strade e segnaletica stradale;
- ✓ servizi di pulizia;
- ✓ servizi di supporto alla realizzazione ed alla manutenzione di impianti tecnologici e alla gestione del calore;
- ✓ interventi di ripristino immediato o di "messa in sicurezza" in caso di incolumità pubblica;
- ✓ reperibilità e rimozione neve;
- ✓ attività di sostegno a manifestazioni culturali, turistiche e sportive;
- ✓ attività di assistenza ai cittadini presso sportelli comunali;
- ✓ gestione Sportelli Unici rivolti al pubblico;
- ✓ attività di custode cimitero di Canegrate;
- ✓ gestione piscine – strutture, impianti e attrezzature;

- ✓ stoccaggio, utilizzo di sostanze chimiche per il trattamento delle acque delle piscine.

L'esecuzione delle attività di manutenzione è prestata anche attraverso il ricorso a personale esterno.

In particolare, EURO.PA SERVICE SRL fonda il suo complesso sistema di prevenzione degli infortuni e tutela della salute anche attraverso:

- l'emissione di Procedure e Istruzione Operative contenuti nei i Piani Operativi per la Sicurezza (POS), a loro volta oggetto di formazione ed informazione verso il personale coinvolto;
- un'attività di vigilanza affidata al Datore di lavoro e all'R.S.P.P. ed anche sulle ispezioni dei Responsabili delle aree tecniche;
- Nomina: dei preposti, addetti al primo soccorso, addetti alla prevenzione incendi.

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente "Parte Speciale" del Modello, le attività ritenute a rischio risultano essere le seguenti:

- attività edili
- attività impiantistiche elettriche ed idrauliche;
- Attività di falegnameria, posa in opera serramenti e tinteggiatura;
- Attività di manutenzione ordinaria delle sedi stradali con relative pertinenze e della segnaletica stradale;
- Attività di manutenzione dei sistemi di videosorveglianza comunali;
- Attività di pulizia;
- Attività di custodia e pulizia presso il cimitero di Canegrate, raccolta rifiuti e taglio erba;
- Attività di ufficio
- Attività di sostegno a manifestazioni culturali, turistiche e sportive
- Attività di salatura strade antigeliva
- Attività di stoccaggio e utilizzo di sostanze chimiche nelle piscine.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ DATORE DI LAVORO (Direttore Generale);
- ❖ R.S.P.P.;
- ❖ PREPOSTI;
- ❖ ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO;
- ❖ ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI;
- ❖ RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA;
- ❖ MEDICO COMPETENTE;
- ❖ LAVORATORI;
- ❖ SOGGETTI TERZI (appaltatori, fornitori, progettisti, installatori).

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, sono particolarmente sensibili le seguenti attività realizzate da parte dell'Azienda

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro adottate da EURO.PA SERVICE SRL per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
 - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi
 - contratti di appalto
 - valutazione dei rischi delle interferenze
 - Piani Operativi di Sicurezza e Coordinamento,
- d) È inoltre inserito/nell'attività annuale di sicurezza:
 - Piano Attività di Sicurezza: attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica e ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - misure di mantenimento e miglioramento;
 - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme;
 - attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio eseguito;
 - Verifica annuale (ex art. 35 D.Lgs. 81/2008): per effettuazione del periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto alla specifica realtà di EURO.PA SERVICE SRL.
- e) Piano formazione: sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati grazie alla programmazione di piani di formazione attraverso
 - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici in coerenza tra attività svolta e competenze possedute.

3 REGOLE GENERALI

La presente "Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da tutti i soggetti Destinatari del Modello, come già definiti nella "Parte Generale".

La presente sezione prevede l'espresso divieto a carico di tutti i Destinatari (limitatamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e nei codici comportamentali adottati e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali), di:

- ✓ porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25-septies del D.Lgs. 231/01);
- ✓ violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente "Parte Speciale".

Di seguito sono indicati i principali principi generali di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad adottare

Per quanto riguarda i lavoratori:

- a) conoscere e rispettare, nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, oltre alle regole di cui al presente Modello, le seguenti norme:
 - il testo unico sulla sicurezza di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i.; per la parte di pertinenza
 - il DVR aziendale;
 - le procedure aziendali in tema di sicurezza;
 - le regole inerenti l'uso dei DPI;
 - le disposizioni relative all'uso delle attrezzature di lavoro;
 - le disposizioni in tema di prevenzione degli incendi, di evacuazione dei lavoratori e di primo soccorso;
- b) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
- c) rispettare tutte le indicazioni, la cartellonistica, le procedure e l'indicazione, anche verbali, che di volta in volta sono emesse in tema di igiene e sicurezza sul lavoro;
- d) osservare rigorosamente tutte le leggi, regolamenti e procedure in materia di sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro che disciplinano l'accesso, il transito e lo svolgimento delle attività lavorative presso i locali in uso alla Società.

È inoltre vietato:

- ✓ disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti dispositivi individuali o collettivi di protezione;
- ✓ accedere ad aree di lavoro alle quali non si è autorizzati;

Per i fornitori e gli altri collaboratori esterni alla Società:

- a) ove richiesto da norme e regolamenti ed in base alla natura del bene e servizio prestato, dare evidenza del rispetto da parte loro delle normative sulla sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- b) segnalare alle funzioni competenti eventuali inefficienze dei presidi a tutela della sicurezza sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e salute sul lavoro.

4. PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti descritti nel precedente § 3, sono previsti, in aggiunta al Codice Etico, specifiche procedure e disposizioni in materia di sicurezza, destinate a prevenire la commissione dei reati in esame e differenziate in funzione delle singole aree di rischio:

- ✓ Valutazione dei Rischi – 07/10/19
- ✓ POS Cantieri Stabili Comunali e Pertinenze
- ✓ POS Cantieri stradali e Pertinenze
- ✓ Documenti Unici di Valutazione dei Rischi da Interferenze
- ✓ Protocolli specifici per la gestione di particolari situazioni di emergenza
- ✓ Disposizione Operativa PA 003 – La gestione dei dispositivi individuali
- ✓ Disposizione Operativa PF 001 – La formazione, l'informazione e l'addestramento
- ✓ Documenti di informazione ai lavoratori
- ✓ Documento di informazione alle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento
- ✓ Piani di emergenza ed evacuazione.

Nell'ambito delle misure di prevenzione adottate dalla Società, alle procedure aziendali in precedenza indicate si affiancano ulteriori misure preventive in materia di sicurezza, quali:

- ✓ nomina dell'RSPP
- ✓ protocolli di sorveglianza sanitaria gestiti dal competente medico aziendale, in osservanza di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08;
- ✓ analisi periodica degli infortuni, le misure preventive appropriate per la riduzione dei rischi;
- ✓ formazione e addestramento del personale;
- ✓ sistema formativo specifico in materia di sicurezza, predisposto in osservanza ed in coerenza alle disposizioni del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., attraverso modalità e strumenti

appropriati all'obiettivo (quali ad es.: cartellonistica e segnaletica, opuscoli e comunicati, briefing, ecc.);

- ✓ formazione e nomina addetti primo soccorso e antincendio.

Completano il quadro delle misure di prevenzione adottate dalla Società il sistema organizzativo aziendale.

5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'informativa di specifica pertinenza della presente "Parte Speciale", da trasmettere all'Organismo di Vigilanza a cura delle funzioni aziendali competenti, è la seguente:

- ✓ verbali delle riunioni periodiche di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008;
- ✓ gli audit interni e di sorveglianza;
- ✓ il registro degli infortuni;
- ✓ rapporti delle verifiche ispettive di ATS, ARPA ecc.

I "flussi" individuati sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi; sarà cura delle funzioni aziendali competenti l'invio di ogni ulteriore informativa ritenuta utile per l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento del Modello così come di ogni informazione relativa a fatti od accadimenti che possano avere valenza diretta o indiretta sulla corretta attuazione del D. Lgs. 231/01.

Responsabile dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza è il Datore di lavoro che si avvarrà della collaborazione delle seguenti funzioni:

- ✓ R.S.P.P.;
- ✓ MEDICO COMPETENTE;
- ✓ PREPOSTI.

PARTE SPECIALE - D -

REATI DI RICETTAZIONE RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA



1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI RICICLAGGIO (art. 25-octies del DECRETO)

La presente Parte Speciale si riferisce ai i Reati di Riciclaggio introdotti nel corpus del D. Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

I Reati di Riciclaggio, considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario, sono qui di seguito elencati:

- *RICETTAZIONE (ART. 648 C.P.)*

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chi acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Per la ricorrenza della fattispecie in questione è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente delitto (ad es., furto, rapina, ecc.) che costituisce il presupposto della ricettazione. E' altresì necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire – per sé o per terzi - un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo i controlli previsti dalle procedure aziendali in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

- *RICICLAGGIO (ART. 648-BIS C.P.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli, i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente delitto non colposo (ad es., reati tributari, reati contro il patrimonio, ecc.) che ne costituisce il presupposto.

L'atto delittuoso della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza illecita, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante l'utilizzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società ne facciano utilizzo sia strumentale che finanziario.

- IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C.P)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.

Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

- ✓ la previsione di un divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a **Euro 5.000**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
- ✓ l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;
- ✓ l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

- ✓ l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando si sappia, si sospetti o si abbiano motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai nn. 2., 3., 4., sono:

- ✓ gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria. Tra tali soggetti figurano, ad esempio:
 - banche;
 - poste italiane;
 - società di intermediazione mobiliare (SIM);
 - società di gestione del risparmio (SGR);
 - società di investimento a capitale variabile (SICAV);
 - società di intermediazione immobiliare.
- ✓ i professionisti, tra i quali si indicano:
 - i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali;
 - i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.
- ✓ i revisori contabili;
- ✓ altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme. Tra le attività si indicano:
 - recupero di crediti per conto terzi;
 - trasporto di denaro contante;
 - gestione di case da gioco;
 - offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro.

Come emerge dall'elenco sopra riportato, EURO.PA SERVICE SRL non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, gli esponenti aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio.

L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può in ogni caso essere applicato a EURO.PA SERVICE SRL.

- AUTORICICLAGGIO (ART. 648-TER.1 C.P.)

L'introduzione di questo reato è stata necessaria per colmare una lacuna normativa del nostro ordinamento. Infatti, per il delitto di riciclaggio, così come formulato dall'art. 648-bis c.p., punisce chi ricicla denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo commesso da un altro soggetto, mentre nessuna sanzione era prevista per chi ricicla in prima persona, cioè sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo da egli commesso (o che ha concorso a commettere), ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Una parte della dottrina riteneva che punire a titolo di riciclaggio l'autore del reato presupposto comportava una violazione del principio del ne bis in idem sostanziale in quanto il reo avrebbe subito una doppia punizione per un medesimo fatto, perciò fino all'introduzione dell'art. 648-ter.1 l'auto-riciclaggio costituiva un post factum non punibile.

Il soggetto attivo del nuovo reato di auto-riciclaggio è, ovviamente, colui che ha commesso, o concorso a commettere, un delitto non colposo. Si tratta quindi di un reato proprio.

La condotta tipica del delitto di auto-riciclaggio consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Il legislatore, recependo le indicazioni della commissione ministeriale incaricata di elaborare una proposta di interventi in materia di criminalità organizzata (D.M. 10 giugno 2013) e al fine di evitare un eccessivo trattamento sanzionatorio, ha circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative. Il legislatore ha, inoltre, voluto essere ancora più preciso stabilendo, al quarto comma del nuovo art. 648-ter.1, che "fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale".

2 ATTIVITÀ SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO

In occasione dello sviluppo delle attività di *risk assessment*, sono state individuate, per ciascuno dei reati sopra indicati, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistente il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna Attività Sensibile, sono stati individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame.

2.1 Attività sensibili area acquisti di beni e servizi:

- ❖ Selezione dei fornitori;
- ❖ Definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti;
- ❖ Verifica dei beni/servizi acquistati;
- ❖ Emissione degli ordini di acquisto;

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Direttori di Area
- ❖ Addetto servizi acquisti e appalti.

Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ definizione dei criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori;
- ✓ verifica sulla corrispondenza quantitativa e qualitativa degli items risultanti dal documento di trasporto e dalle quantità definite nell'ordine di acquisto;
- ✓ predisposizione di controlli di riconciliazione di magazzino tra la merce effettivamente ordinata e la merce acquisita in magazzino;
- ✓ Sottoscrizione delle fatture di acquisto dopo la riconciliazione dei valori economici e quantitativi con ordini di acquisto – DDT e/o rapportino dei servizi ricevuti;
- ✓ nell'ipotesi di stipula di accordi quadro/contratti/lettere di incarico, inserendo la clausola di rispetto del Codice Etico adottato da EURO.PA SERVICE SRL, al fine di sanzionare eventuali comportamenti/condotte contrari ai principi etici.

2.2. Attività pagamenti:

- ❖ pagamenti;

- ❖ verifica della regolarità dei pagamenti; (coincidenza tra destinatari e ordinanti dei pagamenti e controparti coinvolte nelle transazioni);
- ❖ liquidazione delle fatture.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Area Amministrativa
- ❖ Addetto servizi acquisti e appalti.

Controlli esistenti:

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole definite nel Modello i soggetti aziendali coinvolti nell'Area di Rischio acquisto di beni e servizi sono tenuti, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *octies* del Decreto, al rispetto della seguente procedura aziendale emessa a regolamentazione di tale area a rischio che richiede:

- ✓ i pagamenti sono effettuati da una funzione separata diversa rispetto alla contabilità fornitori;
- ✓ i pagamenti dei debiti sono abbinati con le partite contabili sul sistema contabile, le partite non abbinate vengono indagate e riconciliate;
- ✓ viene effettuata la verifica contabile periodica degli incassi e dei pagamenti.

3 REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati di ricettazione e riciclaggio, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei suddetti Destinatari (Esponenti Aziendali, Collaboratori Esterni e Partner) e della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Piano Triennale anticorruzione
- Piano dei conti della contabilità generale.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di EURO.PA SERVICE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori/clienti/partner anche stranieri;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- effettuare un costante monitoraggio dei flussi finanziari aziendali.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- Selezione dei fornitori attraverso piattaforme accreditate presso la pubblica amministrazione;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- Regolamento Acquisti;
- Regolamento contabilità.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda l'informativa di pertinenza della presente "Parte Speciale" da trasmettere all'Organismo di Vigilanza, a cura delle funzioni aziendali competenti, si rinvia a quanto indicato al Capitolo 4.2 "FUNZIONE E POTERI DELL'ODV".

PARTE SPECIALE – E –

**REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO
ILLECITO DEI DATI**



1. LE FATTISPECIE DEI REATI INFORMATICI (art. 24-bis del Decreto)

La presente Parte Speciale si riferisce ai "delitti informatici e trattamento illecito di dati" introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 24-bis, attraverso la Legge n. 48 del 18 marzo 2008 recependo la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, redatta a Budapest il 23 novembre

Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615 TER C.P.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo. Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l'accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema. Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della Società (o anche di terzi concesse in licenza alla Società), mediante l'utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.

- INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617QUATER C.P.); INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617QUINQUIES C.P.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di software (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "Denial of service") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime

comunicazioni fasulle. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema. Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente. L'art. 617-quinquies punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635BIS. C.P.); DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635 TER C.P.)

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui. Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari. L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che, se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità. Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

- DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635QUATER C.P.); DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635QUINQUIES)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati,

informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento. L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità. Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. E' da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolino gravemente il regolare funzionamento. Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

- DETENZIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615 QUATER C.P.), E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo. L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento. Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (virus, spyware) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche. La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere

obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

- FALSITÀ NEI DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso. Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nella possibilità di attribuire allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche. Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate. Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione. Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.). Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità. Tra i reati richiamati dall'art. 491-bis, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

- FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART.640-QUINQUIES C.P.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato⁶. Il soggetto attivo

⁶ Per certificato qualificato si intende, ai sensi dell'art. 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 82/2005, l'attestato elettronico che collega all'identità del titolare i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche, che sia conforme ai requisiti stabiliti dall'allegato I della direttiva 1999/93/CE, rilasciato da certificatori - vale a dire i soggetti che prestano servizi di certificazione delle firme elettroniche o che forniscono altri servizi connessi con quest'ultime - che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della medesima direttiva.

del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto "certificatore qualificato", che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

- *VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA (ART. 1, COMMA 11, D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 105)*

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

2. ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, ai fini della presente "Parte Speciale" del Modello, le attività ritenute più specificamente a rischio risultano essere quelle nelle quali assume rilevanza centrale il personale che nel compimento delle proprie attività disponga/possa disporre di un sistema informatico dotato di connettività esterna.

Le principali aree a rischio che la Società ha individuato in concreto nel proprio interno sono le seguenti:

- ❖ gestione del sistema informatico/telematico con particolare riferimento alle attività di installazione e mantenimento apparati informatici (software e hardware) e di monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici/telematici;
- ❖ gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- ❖ gestione degli accessi da e verso l'esterno;
- ❖ utilizzo di sistemi informatici/telematici a supporto dell'attività lavorativa con particolare riferimento a locali CED, control room ed impianti;
- ❖ sistemi, reti e sicurezza, sistemi gestionali, amministrativi ed operativi, ivi inclusi gli strumenti informatici in dotazione agli utenti;
- ❖ gestione degli output di sistema e dei dispositivi di archiviazione;
- ❖ lo smaltimento e/o il reimpiego di apparecchiature informatiche;
- ❖ gestione dei pagamenti ed invio modelli e/o dichiarazioni in modalità telematica.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Area Impianti e Infrastrutture

- ❖ Responsabile IT
- ❖ Tutti i Destinatari con accesso ai sistemi informatici aziendali.

Controlli esistenti:

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le eventuali previsioni del Codice Etico. Inoltre, più in particolare:

- ✓ le funzioni coinvolte nei processi devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi che si interconnettono con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità di Vigilanza e/o dei loro specifici software in uso;
- ✓ i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ✓ ogni dipendente/amministratore del sistema è tenuto alla segnalazione di eventuali incidenti di sicurezza (anche concernenti attacchi al sistema informatico da parte di hacker esterni) mettendo a disposizione e archiviando tutta la documentazione relativa all'incidente;
- ✓ ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche a lui assegnate (ad esempio personal computer fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- ✓ qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi/outsourcer nella gestione dei sistemi informatici e del patrimonio informativo nonché nell'interconnessione/utilizzo dei software della Pubblica Amministrazione, tali soggetti devono impegnarsi ad operare nel rispetto della normativa vigente.

In ogni caso è fatto divieto di realizzare/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs. 231/2001 e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ✓ Connettere ai sistemi informatici di EURO.PA SERVICE SRL, personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del responsabile aziendale individuato;
- ✓ Modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previa espressa o debita autorizzazione
- ✓ Acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza dei sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le credenziali, identificare la vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, etc.);

- ✓ Ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate da EURO.PA SERVICE SRL;
- ✓ Divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno a EURO.PA SERVICE SRL le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- ✓ Accedere abusivamente ad un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri Dipendenti o terzi – al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- ✓ Sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- ✓ Comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne a EURO.PA SERVICE SRL, i controlli organizzati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- ✓ intercettare fraudolentemente e/o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ utilizzare dispositivi tecnici o strumenti software non autorizzati (ad esempio virus, *worm*, *troian*, *spyware*, *dialer*, *keylogger*, *rootkit*) atti ad impedire o interrompere le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi;
- ✓ distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di EURO.PA SERVICE SRL o altrui o anche solo mettere in pericolo l’integrità e la disponibilità di informazioni, dati o programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- ✓ introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi al fine di distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, ostacolare il funzionamento dei sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
- ✓ detenere, procurarsi, riprodurre, o diffondere abusivamente codici d’accesso o comunque mezzi idonei all’accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza;
- ✓ Mascherare. Oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- ✓ Lo spamming così come ogni azione in risposta al medesimo;
- ✓ Inviare attraverso i sistemi informatici aziendali qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi.

3 REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati informatici.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Policy aziendale per l'utilizzo dei beni informatici aziendali;
- GDPR.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di EURO.PA SERVICE SRL la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

L'utilizzo e la gestione di sistemi informatici e del Patrimonio informativo sono attività imprescindibili per l'espletamento del business aziendale e contraddistinguono una parte limitata dei processi della Società. Tra i sistemi informativi utilizzati dalla Società vi sono altresì hardware e software per l'espletamento di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione che prevedono il ricorso a specifici programmi forniti dagli stessi Enti Pubblici, ovvero la connessione diretta con gli stessi. Le procedure interne della società ed i processi aziendali sono guidate da principi di sicurezza organizzativa, e da adeguate attività di controllo, a tutela di un utilizzo dei sistemi informatici e del patrimonio informativo in coerenza con la normativa vigente.

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti:

- ✓ la gestione delle abilitazioni deve avvenire tramite la definizione di "profili di accesso" in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
- ✓ le variazioni al contenuto dei profili devono essere eseguite dalle funzioni deputate al presidio della sicurezza logica, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste corrispondano alle mansioni lavorative coperte;
- ✓ ogni utente deve essere associato ad un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, deve essere ri-attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato;
- ✓ devono essere assegnati distinti ruoli e responsabilità di gestione della sicurezza delle informazioni. In particolare:
 - devono essere attribuite precise responsabilità in modo che siano presidiati gli ambiti di indirizzo e governo della sicurezza, di progettazione, di implementazione, di esercizio e di controllo delle contromisure adottate per la tutela del patrimonio informativo aziendale;
 - devono essere attribuite precise responsabilità per la gestione degli aspetti di sicurezza alle funzioni organizzative che sviluppano e gestiscono sistemi informativi;
 - devono essere definite le responsabilità ed i meccanismi atti a garantire la gestione di eventi di sicurezza anomali e delle situazioni di emergenza e crisi;
 - devono essere attribuite precise responsabilità della predisposizione, validazione, emanazione e aggiornamento delle norme di sicurezza a funzioni aziendali distinte da quelle incaricate della gestione;

- le attività di implementazione e modifica dei software, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software devono essere organizzativamente demandate a funzioni differenti rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
- devono essere attribuite precise responsabilità per garantire che il processo di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, effettuato internamente o presso terzi, sia gestito in modo controllato e verificabile attraverso un opportuno iter autorizzativo;
- le attività di gestione ed utilizzo dei sistemi informativi e del patrimonio informativo devono essere assoggettate ad una costante attività di controllo attraverso l'utilizzo di adeguate misure per la protezione delle informazioni, salvaguardandone la riservatezza, l'integrità e la disponibilità con particolare riferimento al trattamento dei dati personali.

I controlli previsti, declinati dalla policy aziendale, si basano sulla definizione di specifiche attività finalizzate alla gestione nel tempo anche degli aspetti inerenti alla protezione del patrimonio informativo, quali:

- ✓ la definizione degli obiettivi e delle strategie di sicurezza;
- ✓ la definizione di una metodologia di analisi dei rischi ai quali è soggetto il patrimonio informativo da applicare a processi ed asset aziendali, stimando la criticità delle informazioni in relazione ai criteri di riservatezza, integrità e disponibilità;
- ✓ l'individuazione delle contromisure adeguate, con riferimento ai livelli di rischio rilevati, verificando e controllando il corretto mantenimento dei livelli di sicurezza stabiliti;
- ✓ l'adeguata formazione del personale sugli aspetti di sicurezza per sviluppare una maggiore sensibilità;
- ✓ la predisposizione e l'aggiornamento delle norme di sicurezza, al fine di garantirne nel tempo l'applicabilità, l'adeguatezza e l'efficacia;
- ✓ i controlli sulla corretta applicazione ed il rispetto della normativa definita.

Tra le principali attività di controllo inerenti alla sicurezza fisica sono previste:

- ✓ protezione e controllo delle aree fisiche (perimetri/zone riservate) in modo da scongiurare accessi non autorizzati, alterazione o sottrazione degli asset informativi.

Con riferimento alla sicurezza logica:

- ✓ identificazione e autenticazione dei codici identificativi degli utenti;
- ✓ autorizzazione relativa agli accessi alle informazioni richiesti.

Con riferimento all'esercizio ed alla gestione di applicazioni, sistemi e reti:

- ✓ previsione di una separazione degli ambienti (sviluppo, collaudo e produzione) nei quali i sistemi e le applicazioni sono installati, gestiti e mantenuti in modo tale da garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità;

- ✓ predisposizione e protezione della documentazione di sistema relativa alle configurazioni, personalizzazioni e procedure operative, funzionale ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività;
- ✓ previsione di misure per le applicazioni in produzione in termini di installazione, gestione dell'esercizio e delle emergenze, protezione del codice, che assicurino il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità delle informazioni trattate;
- ✓ attuazione di interventi di rimozione di sistemi, applicazioni e reti individuati come obsoleti
- ✓ pianificazione e gestione dei salvataggi di sistemi operativi, software, dati e delle configurazioni di sistema;
- ✓ gestione delle apparecchiature e dei supporti di memorizzazione per garantire nel tempo la loro integrità e disponibilità tramite la regolamentazione ed il controllo sull'utilizzo degli strumenti, delle apparecchiature e di ogni asset informativo in dotazione nonché mediante la definizione di modalità di custodia, riutilizzo, riproduzione, distruzione e trasporto fisico dei supporti rimuovibili di memorizzazione delle informazioni, al fine di proteggerli da danneggiamenti, furti o accessi non autorizzati;
- ✓ monitoraggio di applicazioni e sistemi, tramite la definizione di efficaci criteri di raccolta e di analisi dei dati relativi, al fine di consentire l'individuazione e la prevenzione di azioni non conformi;
- ✓ prevenzione da software dannoso tramite sia opportuni strumenti e funzioni adeguate (tra cui i sistemi antivirus), sia l'individuazione di responsabilità e procedure per le fasi di installazione, verifica di nuovi rilasci, aggiornamenti e modalità di intervento nel caso si riscontrasse la presenza di software potenzialmente dannoso;
- ✓ formalizzazione di responsabilità, processi, strumenti e modalità per lo scambio delle informazioni tramite posta elettronica e siti web;
- ✓ adozione di opportune contromisure per rendere sicura la rete di telecomunicazione e gli apparati a supporto e garantire la corretta e sicura circolazione delle informazioni;
- ✓ previsione di specifiche procedure per le fasi di progettazione, sviluppo e cambiamento dei sistemi e delle reti, definendo i criteri di accettazione delle soluzioni.

Con riferimento allo sviluppo ed alla manutenzione delle applicazioni:

- individuazione di opportune contromisure ed adeguati controlli per la protezione delle informazioni gestite dalle applicazioni, che soddisfino i requisiti di riservatezza, integrità e disponibilità delle informazioni trattate, in funzione degli ambiti e delle modalità di utilizzo, dell'integrazione con i sistemi esistenti e del rispetto delle disposizioni di Legge e della normativa interna;
- previsione di adeguati controlli di sicurezza nel processo di sviluppo delle applicazioni, al fine di garantirne il corretto funzionamento anche con riferimento agli accessi alle sole

persone autorizzate, mediante strumenti, esterni all'applicazione, per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Collaboratori Esterni deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'informativa di specifica pertinenza della presente "Parte Speciale", da trasmettere all'Organismo di Vigilanza a cura delle funzioni aziendali competenti, è la seguente:

- ✓ documentazione relativa alle verifiche di sicurezza e degli interventi sui sistemi informatici;
- ✓ aggiornamento dei c.d. "Amministratori di Sistema";
- ✓ Relazione annuale Responsabile Sistemi informativi.

I "flussi" individuati sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi; sarà cura dei Responsabili delle funzioni aziendali competenti l'invio di ogni ulteriore informativa ritenuta utile per l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento del Modello così come di ogni informazione relativa a fatti od accadimenti che possano avere valenza diretta o indiretta sulla corretta attuazione del D. Lgs. 231/01.

Responsabili dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono le seguenti funzioni:

- ✓ Responsabile IT, (nella figura del Responsabile Area Impianti e Infrastrutture)

SPECIALE - F -

**DELITTI IN VIOLAZIONE DEI DIRITTI
D'AUTORE**



1 LE FATTISPECIE DEI DELITTI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (Art. 25 nonies del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati ed indicati all'art. 25-nonies del Decreto (di seguito i "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore"):

- Art. 171 L. 633/1941, 1° comma, lettera a) bis e terzo comma

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di rete telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

- Art. 171-bis L. 633/1941 - Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

- Art. 171- ter L. 633/1941 - Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

- Art. 171- septies L. 633/1941 - Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

- Art. 171- octies L. 633/1941 - Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla codificazione di trasmissioni audio-visive ad accesso condizionato

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

2 ATTIVITA' SENSIBILI

Da un'analisi preliminare è immediatamente emersa l'inapplicabilità alla Società delle fattispecie di cui agli artt. 171 - ter, 171 - septies, 171 - octies.

Si provvede pertanto a fornire qui di seguito una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 - nonies del Decreto ritenute prima facie rilevanti per la Società, previste dagli artt. 171 comma 1 lett. A e comma 3, e 171 bis L.A. Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ✓ protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 lett. a), ovvero:
 - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere un'opera protetta o parte di essa;
 - la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.
- ✓ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 bis L.A) a tutela del corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi 'craccati'. Il reato in ipotesi si configura nel caso in cui chiunque duplichi abusivamente, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazioni programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE.

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Allo stesso tempo, è punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca dati ovvero

esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca dati.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, assumendo rilevanza penale anche tutti i comportamenti che, in generale, sono accompagnati dallo specifico scopo di conseguire un guadagno economico ovvero di una qualsiasi utilità

Nel caso di EURO.PA SERVICE SRL tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della Società:

- qualora fossero resi disponibili contenuti coperti dal diritto d'autore attraverso il sito Internet aziendale;
- laddove fossero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali al fine di risparmiare il costo della licenza per l'utilizzo di un software originale.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Tutti i Destinatari con accesso ai sistemi informatici aziendali;
- ❖ Responsabile IT, (nella figura del Responsabile Area Impianti e Infrastrutture)

Attività sensibili:

- ❖ Tutte le attività aziendali svolte dai Destinatari tramite l'utilizzo dei Sistemi informatici aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet;
- ❖ Gestione dei servizi informatici aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, lo sviluppo dei supporti e degli applicativi IT, nonché la sicurezza informatica;
- ❖ Gestione dei flussi informativi con la Pubblica Amministrazione;
- ❖ Utilizzo di Software e banche dati;
- ❖ Gestione dei contenuti del sito internet istituzionale.

3 REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela del diritto d'autore.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Policy aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di EURO.PA SERVICE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Fermo restando che l'attuazione di principi da osservare è contenuta nella policy aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici, ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, è vietato:

- procedere ad installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi ed i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet della società al fine di manometter o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali (immagini, infografica, video ecc.) in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'informativa di specifica pertinenza della presente "Parte Speciale", da trasmettere all'Organismo di Vigilanza a cura delle funzioni aziendali competenti, è la seguente:

- ✓ documentazione relativa alle verifiche di sicurezza e degli interventi sui sistemi informatici;
- ✓ aggiornamento dei c.d. "Amministratori di Sistema";
- ✓ Relazione annuale Responsabile Sistemi informativi.

I "flussi" individuati sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi; sarà cura dei Responsabili delle funzioni aziendali competenti l'invio di ogni ulteriore informativa ritenuta utile per l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento del Modello così come di ogni informazione relativa a fatti od accadimenti che possano avere valenza diretta o indiretta sulla corretta attuazione del D. Lgs. 231/01.

Responsabili dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono le seguenti funzioni:

- ✓ Direttore Area Impianti e Infrastrutture
- ✓ Responsabile IT.

PARTE SPECIALE - G -

IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI



1 LE FATTISPECIE DEI REATI PER L'IMPIEGO DI LAVORATORI STRANIERI (Art. 25 duodecies del Decreto)

Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante "Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" ha previsto, all'art. 2, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'art. 25-duodecies, l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull'immigrazione).

- *Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D. Lgs. 286/1998)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. La responsabilità dell'Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

2 AREE A RISCHIO E ATTIVITA' SENSIBILI

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ❖ Ricerca e selezione del personale;
- ❖ Procedure di assunzione;
- ❖ conclusione di contratti con imprese che utilizzano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale;
- ❖ Collegio di Valutazione
- ❖ Direttore Area Amministrativa
- ❖ Addetto alla gestione Amministrativa

3 REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sull'impiego di cittadini di Paesi terzi

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- CCNL;
- Regolamento delle assunzioni di EURO.PA SERVICE SRL;
- Disposizioni del Codice civile in materia;

- D. Lgs. 109 del 16 luglio 2012 (in vigore dal 09 agosto 2012): "Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare";
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
- Codice Penale, art. 603bis "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di EURO.PA SERVICE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

4.1 Assunzione Diretta

Nel caso di assunzione diretta da parte di EURO.PA SERVICE SRL, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoristiche e degli eventuali accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale.

Nell'ipotesi di assunzione a tempo determinato, indeterminato o stagionale di un cittadino extracomunitario residente all'estero dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.

4.2 Contratti ed appalti con imprese Terze

4.2.1 Selezione Fornitori

La selezione delle controparti destinate a fornire particolari servizi (quali ad esempio le imprese con alta incidenza di manodopera non qualificata), siano essi Consulenti, Partner o Fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla presente parte speciale.

4.2.2 Segnalazioni

Chiunque rilevi una gestione anomala del personale utilizzato da Partner e Fornitori è tenuto ad informare immediatamente l'OdV di tale anomalia. Nel caso di segnalazione di violazione delle norme del Decreto da parte dei propri Consulenti, Partner o Fornitori, EURO.PA SERVICE SRL è tenuta ad intraprendere le iniziative più idonee per acquisire ogni informazione utile al riguardo.

4.3 Contratti

Nei contratti con i Destinatari Terzi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'informativa, di specifica pertinenza della presente sezione, da trasmettere all'Organismo di Vigilanza a cura delle funzioni aziendali competenti, è la seguente:

- ✓ risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate da Enti pubblici, da forze di Polizia, da enti terzi di controllo;
- ✓ indicazione delle assunzioni/cessazioni di personale.

I "flussi" individuati sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi; sarà cura dei Responsabili delle funzioni aziendali competenti l'invio di ogni informativa ulteriore ritenuta utile per l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento del Modello, così come di ogni informazione relativa a fatti od accadimenti che possano avere valenza diretta o indiretta sulla corretta attuazione del D. Lgs. 231/01.

Responsabili dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono le seguenti funzioni:

- ✓ Direttore Generale;
- ✓ Direttori di Area.

PARTE SPECIALE - H -

REATI TRIBUTARI



1. LE FATTISPECIE REATI TRIBUTARI (art. 25 quinquiesdecies)

la Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", introduce nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato "Reati tributari".

Il suddetto articolo ha pertanto ampliato la lista dei cd. Reati presupposto, aggiungendovi:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000).

Ai fini del presente Modello, qui di seguito si fornisce una breve descrizione delle due fattispecie di cui all'art. 25 quinquiesdecies del Decreto ritenute rilevanti per EURO.PA SERVICE SRL:

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)**

Questa disposizione punisce chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La fattispecie penale non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e, dunque, trova applicazione qualunque sia l'ammontare di imposta evaso.

Ai fini della configurabilità del reato, inoltre, è necessario il dolo specifico, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico (la presentazione della dichiarazione).

- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)**

La fattispecie si applica fuori dai casi previsti dall'art. 2 del medesimo d.lgs., a chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30 mila euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, e superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

▪ **emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8)**

La fattispecie si applica a chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto in esame, inoltre, è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione della fattura ovvero, ove si abbiano plurimi episodi nel medesimo periodo di imposta, nel momento di emissione dell'ultima di esse, non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che quest'ultimo lo utilizzi.

▪ **occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)**

Questa fattispecie si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, e punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

▪ **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11)**

Ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la condotta penalmente rilevante può essere costituita da qualsiasi atto o fatto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente stesso; riduzione da ritenersi, con un giudizio ex ante, idonea, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, a vanificare in tutto o in parte, o comunque rendere più difficile, una eventuale procedura esecutiva.

▪ **Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000)**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, il reato si consuma allorché, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

▪ **Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000)**

La fattispecie si applica a chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

▪ **Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000)**

La fattispecie si applica a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

2 ATTIVITA' SENSIBILI

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio – risultano essere le seguenti:

- ❖ attività contabile ciclo attivo:
 - emissione fatture oggettivamente inesistenti per operazioni fittizie
 - emissione fatture soggettivamente inesistenti perché il beneficiario non è reale
 - sovrapproduzione
- ❖ attività di selezione dei Fornitori al fine di scongiurare fatturazione passive da soggetti inesistenti;
- ❖ attività contabile ciclo passivo:
 - registrazioni fatture oggettivamente inesistenti per operazioni fittizie
 - registrazioni fatture soggettivamente inesistenti perché l'emittente non è reale
 - registrazione note spese amministratori e dipendenti
- ❖ gestione contabile:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali ed attività collaterali;
 - gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali;
- ❖ rapporti contrattuali con Società controllanti – controllate – collegate;
- ❖ Operazioni straordinarie;
- ❖ Cessione asset aziendali;
- ❖ Alterazione degli elementi attivi e passivi in sede di compilazione delle dichiarazioni fiscali;
- ❖ Indebito utilizzo di crediti a compensazione dei debiti fiscali.
- ❖ Indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti, quali:
 - Carte di credito aziendali
 - Carte ricaricabili
 - Piattaforme on line di trasferimento di denaro PAY PAL o altri.
 - Carte carburanti digitali.

Processo	Attività sensibile	D.Lgs. n. 74/2000	Esempio commissione reato
Gestione amministrativa	Tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili	Art. 10 - Occultamento o distruzione di documenti contabili	Personale della società occulta o distrugge scritture contabili o documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la

Processo	Attività sensibile	D.Lgs. n. 74/2000	Esempio commissione reato
			ricostruzione dei redditi ed evadere le imposte
Gestione amministrativa	Emissione e contabilizzazione di fatture/note credito	Art. 2 –Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti	Personale della società contabilizza fatture per operazioni inesistenti al fine di registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Gestione Acquisti - Approvvigionamenti	Ricerca, selezione e qualifica dei fornitori	Art. 3 –Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Personale della società, omettendo attività di verifica su esistenza e operatività del fornitore, qualifica controparti fittizie (cd. Società "cartiere" che si interpongono tra l'acquirente e l'effettivo cedente del bene), con le quali saranno contabilizzate operazioni "soggettivamente" inesistenti
Gestione Acquisti - Approvvigionamenti	Sottoscrizione contratti – emissione ordini di acquisto	Art. 2 –Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.	Personale della società stipula contratti di acquisto di beni o servizi inesistenti, al solo fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi.
Amministrazione del Personale	Note spese dipendenti - amministratori	Art. 2 –Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti	Personale della società mette a rimborso e richiede deduzione per spese in tutto o in parte non sostenute al fine di poter registrare elementi passivi fittizi ed evadere le imposte sui redditi
Operazione Straordinarie	Alienazione attività	Art. 11 -Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, personale della società aliena simultaneamente alcuni asset aziendali al fine di rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Gestione Fiscale	Raccolta, controllo dati contabili – redazione dichiarazioni fiscali	Art. 4 dichiarazione infedele	Alterazione degli elementi attivi e/o passivi in sede di dichiarazione fiscale
Gestione Fiscale	Raccolta, controllo dati contabili – redazione dichiarazioni fiscali	Art. 10-quater Indebita compensazione	Indebito utilizzo di crediti fiscali in compensazione a debiti fiscali

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale
- ❖ Direttore area Amministrativa
- ❖ Direttori di Area

3 REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sull'impiego di cittadini di Paesi terzi

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti nei seguenti documenti:

- Codice Etico;
- Principi contabili nazionali
- Piano dei conti.

Ai Destinatari Terzi deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte di EURO.PA SERVICE SRL; la conoscenza e il rispetto dei principi sanciti costituiranno obbligo contrattuale in capo a tali soggetti.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di EURO.PA SERVICE SRL nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

1. Verifica dell'anagrafe dei clienti e dei fornitori. Ricorso a piattaforme certificate per la selezione dei fornitori;
2. Riscontro periodico a campione dei servizi acquistati così come previsti dalle fatture o da altri documenti contabili;
3. modalità e tenuta delle scritture contabili, individuazione delle funzioni aziendali incaricate della tenuta e verifica delle stesse, verifiche periodiche sulla corretta tenuta delle scritture contabili;
4. esternalizzazione delle attività di supporto relative alla predisposizione delle dichiarazioni;
5. Regolamento Contabilità EURO.PA.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Partner deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello.

5 I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto riguarda l'informativa di pertinenza della presente "Parte Speciale" da trasmettere all'Organismo di Vigilanza, a cura delle funzioni aziendali competenti, si rinvia a quanto indicato al Capitolo 4.2 "FUNZIONE E POTERI DELL'ODV".

SPECIALE - I -
REATI CONTRO L'AMBIENTE



1. LE FATTISPECIE DEI REATI DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni" ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali. Successive modifiche sono intervenute con la L. n. 68/2015 ed il D.Lgs. 21/2018.

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie di cui all'art. 25 *undecies* previste da:

CODICE PENALE

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

L'art. 727-*bis* cod.pe n. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè:

- a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1);
- b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-*bis* c.p. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Decreto Legislativo 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-*undecies*, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. Sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb. Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Una

responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano *"gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno"*. La Corte di cassazione ha peraltro chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258). Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- (a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un'area o anche il semplice allestimento dell'area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- (b) il degrado dell'area stessa, consistente nell'alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché
- (c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della "gestione abusiva", infine, si deve dar luogo ad un'attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l'attivazione di un'organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell'art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell'art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi. Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell'art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell'art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall'art 227 Cod. Amb. Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

- a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell'elenco esemplificativo previsto dall'Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179*";
- b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall'art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

Fattispecie di reato di cui all'art. 257 Cod. Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l'omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell'evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb

omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb. Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle

concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «*la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257*» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb. - Falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire:

(a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero

(b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.

Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb. - Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono realizzate le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

(a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;

- (b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- (c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- (d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- (e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993). La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb.

Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb. - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo - i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti - pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb. - Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Fattispecie di cui alla L.n. 549/1993

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (L. 549/1993), sono invece punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato

da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), ha modificato in maniera significativa il D. Lgs.152/06 ed ha introdotto all'interno del Codice penale un lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato "Dei delitti contro l'ambiente"), per una buona parte dei quali è previsto l'essere presupposto per la responsabilità amministrativa dell'impresa.

✓ **Art. 452-bis c.p. (Inquinamento ambientale).** - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

✓ **Art. 452-quater c.p. (Disastro ambientale).** - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

✓ **Art. 452-quinquies c.p. (Delitti colposi contro l'ambiente).** - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

✓ **Art. 452-octies c.p. (Circostanze aggravanti).** - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- ✓ Art. 452-sexies c.p. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

2. LE ATTIVITA' SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

In occasione dello sviluppo delle attività di *risk assessment*, sono state individuate, le attività considerate "sensibili", ovvero quei processi aziendali per i quali si è ritenuto astrattamente sussistere il rischio di commissione dei reati in esame.

Nell'ambito di ciascuna attività sensibile, sono state individuati i ruoli aziendali coinvolti, ovvero quelle specifiche attività alla cui esecuzione è connesso il rischio di commissione dei reati in esame:

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio risultano essere:

- ✓ Scarichi delle acque delle piscine;
- ✓ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Area Servizi;
- ❖ Direttore Area Tecnica;
- ❖ Direttore Area Impianti e infrastrutture
- ❖ Operatori area Pulizia e custodia immobili
- ❖ Coordinatore attività logistico operative
- ❖ Responsabile Piano vasche piscine

3 REGOLE GENERALI

Il sistema in linea generale

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari del Modello. Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Reati.

La presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a) fornire i principi generali e procedurali specifici cui i Destinatari e gli esponenti aziendali sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b) fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali, in riferimento alla rispettiva attività, devono in generale conoscere e rispettare le regole, ed i principi che si devono intendere come attuativi e integrativi del Modello, contenuti Codice Etico.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari di cui sopra, in considerazione delle diverse posizioni e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti della Società nell'ambito dell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare le fattispecie di Reato rientranti tra quelle considerate nelle presente Parte Speciale e tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato, tra quelli sopra considerati, possano potenzialmente diventarlo.

4 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

4.1 Principi procedurali da osservare nelle singole operazioni a rischio

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente capitolo 3, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi procedurali specifici descritti qui di seguito descritti:

- ✓ definizione dei principali adempimenti da adottare in ambito aziendale in merito alla gestione delle diverse tipologie di rifiuti pericolosi.
- ✓ provvedere alla catalogazione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle attività aziendali in conformità a quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informare e fornire adeguata formazione al personale interno ed ai collaboratori esterni
- ✓ affidamento delle attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei Fornitori
- ✓ garantire che le unità produttive di rifiuti tengano regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, siano compilati in modo corretto
- ✓ con specifico riguardo alle attività di progettazione di nuovi cantieri:
 - previsione e adozione di misure cautelative a tutela dell'ambiente in relazione al sistema aria-acqua-suolo
 - verifica delle prescrizioni formulate dall'autorità che ha concesso l'autorizzazione all'apertura del cantiere.

4.2 Contratti

Nei contratti con i Partner deve essere contenute apposite clausole che regolino le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello, quali:

- clausole di responsabilità alla società appaltatrice
- clausole di manleva da qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni normative o danni derivanti dalla gestione non corretta dei rifiuti da parte della società appaltatrice
- obbligo per la società appaltatrice di fornire copia dei formulari identificativi dei rifiuti (FIR).

5 FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'informativa di specifica pertinenza della presente "Parte Speciale", da trasmettere all'Organismo di Vigilanza a cura delle funzioni aziendali competenti, è la seguente:

- ✓ risultanze dei controlli e delle verifiche effettuate da Enti pubblici o da forze di polizia, quali i verbali delle verifiche effettuate da ATS, ARPA, Polizia Provinciale, Vigili del Fuoco;
- ✓ report sulle attività di verifica e controllo portate a termine nell'applicazione delle Politiche aziendali in materia HSSE (Salute, Sicurezza, Security, Ambiente);

I "flussi" individuati sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi; sarà cura dei Responsabili delle funzioni aziendali competenti l'invio di ogni informativa ritenuta utile per l'effettività, l'adeguatezza ed il mantenimento del Modello, così come di ogni informazione relativa a fatti od accadimenti che possano avere valenza diretta o indiretta sulla corretta attuazione del D. Lgs. 231/01.

Responsabili dei flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza sono le seguenti funzioni:

- ✓ Direttore Area Servizi;
- ✓ Direttore Area Tecnica;
- ✓ Direttore Area Impianti e infrastrutture
- ✓ Coordinatore attività logistico operative.

PARTE SPECIALE - L -

PIANI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE



1 PREMESSA

Alla luce dei riferimenti normativi del nuovo art. 2-bis del D. Lgs. 33/2013, come introdotto dal D.Lgs. 97/2016, che disciplina l'«Ambito soggettivo di applicazione» in tema di:

- misure di prevenzione della corruzione contenuti nel PNA;
- obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- diritto di accesso civico;

EURO.PA SERVICE SRL configura quanto richiamato al secondo comma lettera b) del secondo comma: **società in controllo pubblico** come definite dal D.lgs. 175/2016.

2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riporta, di seguito, un elenco non esaustivo dei principali provvedimenti esaminati per la stesura del PTPC:

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- la circolare n. 1 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 25 gennaio 2013;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, " Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
- Determinazione ANAC n. 8/2015 "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici";
- Determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza,

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- la Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ANAC - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
- Delibera ANAC n. 241/08.03.2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.”
- la delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017, recante «*Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*»;
- la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.
- Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione.

3 DISPOSIZIONI PRESCRITTIVE

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio si rimanda a quanto più esplicitamente espresso nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla società.

Ruoli aziendali coinvolti:

- ❖ Direttore Generale (RPCT)
- ❖ Direttori di Area
- ❖ Sindaco Unico
- ❖ Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

4 AREE A RISCHIO E ATTIVITÀ SENSIBILI

Ai fini della presente parte speciale le attività sensibili ritenute più specificatamente a rischio si rimanda a quanto più esplicitamente espresso nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla società.

5 REGOLE GENERALI

Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Alla luce di quanto richiamato al § 3.1.1 della delibera ANAC n. 1134: «*in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il "modello 231"*» con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione ed illegalità in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012», queste misure fanno riferimento a tutte le attività svolte dalla Società e sono ricondotte al documento unitario del **Piano di prevenzione della corruzione elaborato dal Responsabile Anticorruzione.**

6 PRINCIPI PROCEDURALI SPECIFICI

Il **Piano Nazionale anticorruzione Triennale** elaborato dal Responsabile Anticorruzione e successivamente approvato dall'Organo di Indirizzo rappresenta il principale presidio di controllo organizzato dalla società, la sua elaborazione ed approvazione, a cura dell'Organo Dirigente, avviene entro il 31 gennaio di ogni.

Qui di seguito un elenco, non esaustivo, delle attività di controllo affidate al Responsabile Anticorruzione:

- i. **Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;**
Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a.
- ii. **Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;**
- iii. **attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro di dipendenti pubblici**

7 CONTROLLI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Pur richiamando, in generale, i compiti assegnati all' Organismo di Vigilanza al capitolo 4 nella parte Generale, in relazione ai temi di

- misure di prevenzione della corruzione contenuti nel PNA;
- obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni;
- diritto di accesso civico;

La definizione dei nuovi compiti di controllo degli OIV nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza induce a ritenere che, **anche nelle società**, occorra individuare il soggetto più idoneo allo svolgimento delle medesime funzioni.

A tal fine, ad avviso dell'Autorità, ogni società attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti **all'organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero all'Organismo di vigilanza (OdV)** (o ad altro organo a cui siano eventualmente attribuite le relative

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente ANAC con delibera 141 del 28 febbraio 2018 ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013 o **gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare le pubblicazioni previste normativamente all'interno della sezione "Amministrazione**

Trasparente". L'attestazione è poi pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente".